

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2036

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(PANDOLFI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(LA MALFA)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1981
e bilancio pluriennale per il triennio 1981-1983

Presentato alla Presidenza il 30 settembre 1980

Le tabelle relative ai singoli stati di previsione sono riportate nei seguenti stampati:

n. 1 (Entrata)	2036/1	n. 12 (Difesa)	2036/12
n. 2 (Tesoro)	2036/2	n. 13 (Agricoltura e foreste)	2036/13
n. 3 (Finanze)	2036/3	n. 14 (Industria, commercio e artigianato)	2036/14
n. 4 (Bilancio e programm. econ.)	2036/4	n. 15 (Lavoro e previdenza sociale)	2036/15
n. 5 (Grazia e giustizia)	2036/5	n. 16 (Commercio con l'estero)	2036/16
n. 6 (Affari esteri)	2036/6	n. 17 (Marina mercantile)	2036/17
n. 7 (Pubblica istruzione)	2036/7	n. 18 (Partecipazioni statali)	2036/18
n. 8 (Interno)	2036/8	n. 19 (Sanità)	2036/19
n. 9 (Lavori pubblici)	2036/9	n. 20 (Turismo e spettacolo)	2036/20
n. 10 (Trasporti)	2036/10	n. 21 (Beni culturali e ambientali)	2036/21
n. 11 (Poste e telecomunicazioni)	2036/11		

N. B. — a) I conti dei residui passivi al 31 dicembre 1979 di ciascun Ministero risultano allegati al disegno di legge concernente « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 1979 » (Atto Camera n. 1833).

b) Ai termini dell'articolo 19 della legge 5 agosto 1978, n. 468, agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono annessi, secondo le rispettive competenze, i conti consuntivi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Tali **annessi** sono riuniti in fascicoli separati che corredano le singole tabelle di pertinenza.

ONOREVOLI DEPUTATI. — La legge 5 agosto 1978, n. 468, di riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, ha previsto il disegno di legge finanziaria e quello di bilancio come strumenti legati fra loro da un rapporto di coerenza e di complementarietà.

Entrambi i provvedimenti, pur concorrendo a definire il complessivo procedimento di formazione e approvazione del bilancio, agiscono tuttavia in momenti diversi e con differenti aree di discrezionalità.

Diviene pertanto di estrema importanza garantire che le procedure di formazione e presentazione al Parlamento dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, nonché il successivo *iter* parlamentare dei medesimi, si adeguino il più possibile agli equilibri ed ai rapporti stabiliti nella recente normativa contabile.

Tali rapporti ed equilibri sono stati oggetto di approfondite discussioni presso le Assemblee legislative: le considerazioni formulate hanno investito sia gli aspetti procedurali che i contenuti normativi, riaprendo una serie di profili problematici sulla linea ricostruttiva espressa nei documenti in questi primi due anni di applicazione della legge n. 468.

Le note vicende, che hanno caratterizzato l'*iter* parlamentare del disegno di legge di bilancio 1980 e del contestuale disegno di legge finanziaria, hanno pertanto suggerito di trarre frutto dall'esperienza acquisita e di operare una sostanziale

riconsiderazione degli aspetti tecnico-formali di impostazione del bilancio di previsione per il prossimo anno 1981.

Sotto l'aspetto strutturale si è cercato, in primo luogo, di migliorare ulteriormente il livello delle informazioni e le caratteristiche di leggibilità e trasparenza del documento.

L'adozione, a partire dal 1980, del « bilancio di assestamento » - giusta la prescrizione del primo comma dell'articolo 17 della già richiamata legge n. 468 del 1978 - ha rappresentato l'antecedente logico dal quale muovere per apportare sostanziali modifiche alla presentazione delle nuove previsioni.

Le innovazioni introdotte - che non sono soltanto espositive - vengono infatti ad incidere sulla tradizionale illustrazione delle variazioni proposte col progetto di bilancio.

Queste non vengono più riferite alle cifre iniziali risultanti dalla legge di bilancio 1980, bensì alle dotazioni che per residui, competenza e cassa emergono dal bilancio di assestamento per lo stesso anno.

Ove non si fosse così mutato il parametro cui riferire gli scostamenti in aumento o in diminuzione, le Assemblee legislative avrebbero perso il significato e la reale portata delle variazioni proposte col progetto di bilancio 1981. E ciò, soprattutto, per quanto riguarda la stima della consistenza dei residui presunti alla chiusura dell'esercizio 1980 ed il livello delle autorizzazioni di cassa, per i quali, come

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

è noto, le indicazioni risultanti nel bilancio a suo tempo approvato, scontavano un largo margine di incertezza in relazione agli errori di stima impliciti nella valutazione presuntiva dei residui. Non bisogna al riguardo dimenticare che la stessa legge di riforma contabile ha espressamente previsto il bilancio di assestamento anche come mezzo per correggere siffatti errori di stima.

Un raffronto con le previsioni iniziali del bilancio dello scorso anno è tuttavia sempre possibile essendo queste riportate nella prima colonna del documento.

Per quanto concerne, poi, il problema del rapporto tra legge di bilancio e legge finanziaria, questo è stato risolto mantenendo distinti non solo concettualmente, ma anche sostanzialmente, il bilancio 1981 - costruito a legislazione invariata - dalle impostazioni della legge finanziaria.

La presentazione di un progetto di bilancio annuale che già sconti le modifiche contenute nella legge finanziaria produce infatti incertezze nella valutazione del rapporto fra i due strumenti e, a parte i profili di correttezza costituzionale - più volte ribaditi in sede di discussione presso le Commissioni parlamentari - non evidenzia gli effetti, sull'anno, delle singole misure.

È stata, pertanto, valutata attentamente una procedura di formazione e presentazione del bilancio di previsione e della legge finanziaria che meglio si concili con le procedure attualmente previste dai regolamenti parlamentari e che, inoltre, consenta - nell'eventualità del sopraggiungere dell'esercizio provvisorio - che il bilancio, anche in presenza di siffatto provvisorio regime, possa essere gestito nella piena validità dei supporti legislativi.

Tenuto conto al riguardo del conforme orientamento del Parlamento, il progetto di bilancio del 1981 risulta strutturato secondo l'assetto a legislazione invariata, prescindendo cioè dal considerare le implicazioni che deriveranno dalla nuova legge finanziaria, i cui effetti - a legge finanziaria approvata - formeranno oggetto di apposita « nota di variazioni » al progetto medesimo.

Siffatta costruzione del bilancio si riflette ovviamente anche sulle scansioni temporali del processo formativo delle decisioni, nel senso che l'approvazione della legge finanziaria diviene il precedente necessario, laddove si vogliono disporre modifiche legislative e adottare decisioni specifiche, al fine di rendere il piano annuale di gestione delle entrate e delle spese coerente con l'indirizzo programmatico espresso dal Governo nella Relazione previsionale e programmatica.

La scelta di costruire il progetto di bilancio per l'anno finanziario 1981, sulla base della legislazione vigente, consente peraltro di meglio valutare gli andamenti spontanei di bilancio in assenza di ogni correzione da effettuare con la normativa della legge finanziaria e con la contestuale manovra delle leggi pluriennali di spesa e dei fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso.

La modifica metodologica testè indicata è l'elemento di maggiore novità della procedura proposta per il progetto di bilancio 1981 ed appare quella più idonea a mettere a fuoco la valenza delle scelte che il Parlamento ed il Governo sono chiamati a compiere.

Conclusivamente, la scelta di costruire il progetto di bilancio 1981 sulla base della legislazione vigente ha di necessità comportato una netta separazione tra l'area delle decisioni proprie di bilancio e quelle derivanti:

a) dalle disposizioni cosiddette eventuali della legge finanziaria;

b) dalla nuova modulazione delle leggi pluriennali di spesa proposta con la stessa legge finanziaria;

c) dalla determinazione dei fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso.

La legge finanziaria.

Come dianzi accennato, il progetto di bilancio 1981 non considera ancora la manovra che sarà decisa con il contestuale disegno di legge finanziaria.

Va infatti sottolineato che, pur nella unicità del nuovo indirizzo formativo del bilancio quale risulta dalla legge di riforma contabile n. 468 del 1978, la legge finanziaria si qualifica come strumento ulteriore nel senso che le sue determinazioni sono finalizzate alla correzione degli andamenti indesiderati delle grandezze di bilancio quali risultano dalla impostazione dello stesso a legislazione vigente.

Seguendo un orientamento ormai consolidato, la legge finanziaria dovrà provvedere:

a) a determinare le *tranches* annuali delle leggi di spesa a carattere pluriennale;

b) a determinare l'entità dei fondi speciali di parte corrente e di conto capitale, nonché individuare gli accantonamenti relativi a ciascuna delle iniziative che si intendono finanziare (che verranno così ad aggiungersi a quelli già considerati nel bilancio 1981 quali proiezioni degli accantonamenti autorizzati dal Parlamento nel 1980 e non ancora perfezionati in legge);

c) a definire, in termini di competenza, il livello massimo di ricorso al mercato finanziario che sarà ritenuto ammissibile per l'anno 1981;

d) a stabilire le ulteriori eventuali azioni per la manovra di politica economica e finanziaria.

Quest'ultimo aspetto del disegno di legge finanziaria concretizzerà la parte cosiddetta dispositiva o eventuale del provvedimento.

Al riguardo, è da precisare che la formulazione dell'articolo 11 della legge n. 468 sottolinea proprio il significato e la portata della parte dispositiva della legge finanziaria, indicando espressamente il fine cui le misure proposte debbono tendere.

Nonostante una formulazione a maglie larghe che farebbe propendere per una ricostruzione non riduttiva dell'ambito della parte dispositiva della legge finanziaria, il

Parlamento si è orientato verso una ipotesi interpretativa che nega al provvedimento una varietà di contenuti innovatori.

Ad avviso del Parlamento, diversamente operando, lo strumento si configurerebbe come « legge *omnibus* ».

Si è in sostanza venuta affermando la tesi che sarebbe contrario allo spirito della nuova normativa contabile investire la legge finanziaria di statuizioni che non siano direttamente collegate al significato annuale della manovra di bilancio. Tuttavia, il problema dei contenuti della legge finanziaria sembra debba essere risolto più che alla luce delle interpretazioni giuridiche con riguardo, soprattutto, alle limitazioni che derivano alle Commissioni parlamentari per via dell'assoggettamento del relativo disegno di legge ad una procedura diversa da quella propria di ogni altra iniziativa legislativa.

La legge finanziaria, per la sua stretta complementarietà col bilancio, si avvale, infatti, della particolare procedura prevista dai regolamenti parlamentari per l'esame di questo secondo documento, che ne concentra la competenza primaria nelle Commissioni bilancio. Valutazioni di ordine politico imporrebbero, viceversa, che le Commissioni di merito non venissero espropriate di materie ad esse strettamente riservate, le quali, sebbene collocate nella legge finanziaria, non sembra opportuno siano sottratte alla normale valutazione delle Commissioni medesime.

Ne consegue che il margine di manovra consentito alla legge finanziaria deve essere esercitato sui flussi di entrata e di spesa che scaturiscono per il bilancio dall'assetto istituzionale esistente, intervenendo soprattutto sull'aspetto quantitativo dell'intervento statale; un esempio tipico in tal senso è offerto dalle ipotesi di rifinanziamento di leggi venute a scadenza o le cui autorizzazioni di spesa si siano rivelate insufficienti.

Per quanto, invece, concerne l'aspetto qualitativo, la discussione parlamentare ha altresì evidenziato la necessità di evitare l'inserimento nel disegno di legge finanziaria di norme che delineino interventi

organici o che innovino su assetti istituzionali consolidati, per i quali sembra più opportuno intervenire attraverso la presentazione di specifici disegni di legge, eventualmente preordinando nei fondi speciali, individuati dalla stessa legge finanziaria, gli occorrenti mezzi di copertura.

Le spese a carattere pluriennale.

Ai termini del secondo comma dell'articolo 35 della legge 5 agosto 1978, n. 468, l'indicazione delle quote di spese a carattere pluriennale destinate a gravare sul bilancio annuale e su ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale è rinviata alla legge finanziaria, la quale le determina tenendo conto anche degli impegni giuridicamente perfezionati.

Il metodo adottato per la costruzione delle previsioni del prossimo anno finanziario e la netta demarcazione operata rispetto alle indicazioni che sullo specifico argomento saranno fornite con il disegno di legge finanziaria, ha suggerito di accogliere nel bilancio 1981 le *tranches* che per il medesimo anno risultano attribuite a ciascuna legge pluriennale dalla tabella A allegata alla legge 24 aprile 1980, n. 146 (legge finanziaria).

Tale soluzione giova ai fini di rendere evidente la rimodulazione che, sui singoli stanziamenti e per ciascuna autorizzazione di spesa pluriennale, sarà definita con il disegno di legge finanziaria.

Le quote già prefigurate nella legge finanziaria 1980 relativamente al prossimo anno costituiscono infatti la base di riferimento per determinare l'entità della manovra proposta in tema di leggi pluriennali di spesa.

L'entità della manovra resta tuttavia condizionata dalla considerazione che la *ratio* in base alla quale vengono determinati gli stanziamenti relativi alle leggi pluriennali si pone in relazione di causalità non solo con la espressa necessità di modulare le *tranches* di spesa sulla scorta delle effettive esigenze delle Amministrazioni, quant'anche con la opportunità di

ventilare gli stanziamenti con riferimento ai prevedibili pagamenti programmati in ciascun esercizio.

Fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso.

Per assicurare al nuovo bilancio piena operatività anche nella ipotesi di ricorso all'esercizio provvisorio, ed in armonia con gli orientamenti parlamentari al riguardo emersi, nel bilancio 1981 a legislazione vigente risultano preordinati nei fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso (fondi globali) esclusivamente gli ammontari concernenti i riflessi sull'anno 1981 delle iniziative legislative relative alle voci già decise con la legge finanziaria 1980, o relative a provvedimenti già approvati da un ramo del Parlamento, ed ancora in corso di perfezionamento.

In altri termini, si è operato uno sdoppiamento dei fondi coerente con il significato e l'impostazione del bilancio 1981 a legislazione vigente: il bilancio considera il mero riflesso sull'anno del programma legislativo di spesa avviato con il bilancio 1980 che non ha ancora trovato sanzione giuridica; alla legge finanziaria è invece rinviata l'individuazione e la determinazione quantitativa dei nuovi programmi di spesa collegati al significato della manovra che con la stessa viene proposta.

La finalità di tale sdoppiamento, oltre a rendere esplicito l'incremento dei fondi speciali relativo alle nuove iniziative proposte con la legge finanziaria, sembra dal canto suo realizzare una ulteriore razionalizzazione della attività del Parlamento in materia di nuove decisioni di spese. Relativamente all'anno 1981 la produzione legislativa che dispone oneri a carico del bilancio rimane più correttamente limitata ai programmi di spesa già a suo tempo avviati con la correlativa appostazione dei mezzi finanziari nella legge finanziaria e nel bilancio 1980, mentre l'approvazione di quelli nuovi, proposti con il disegno di legge finanziaria 1981, rimane condizionata

all'approvazione della manovra complessiva prevista nello stesso disegno di legge finanziaria.

A) *Bilancio annuale di competenza 1981.*

1. - Le previsioni di competenza per l'anno finanziario 1981 a raffronto con le corrispondenti previsioni assestate del 1980 sono riassunte nella tavola n. 1.

Il raffronto è operato nei confronti delle previsioni 1980, quali risultano in base all'assestamento proposto con l'Atto Senato n. 977: ne consegue che il raffronto stesso potrebbe venire a modificarsi nella misura in cui il Parlamento deciderà di apportare emendamenti all'Atto stesso.

La crescita delle spese correnti risulta in valore assoluto intorno alla metà di

quella verificatasi nelle entrate tributarie ed extratributarie, per cui si è avuto un netto miglioramento nel saldo negativo di parte corrente, passato da 39.606 miliardi a 28.716 miliardi nelle nuove previsioni.

Il fenomeno - evidenziato in termini relativi dalla differenza tra i ritmi di evoluzione delle entrate correnti (28,7 per cento) e delle spese correnti (+ 10,3 per cento) - si riflette in misura attenuata, ma pur sempre significativa, sul saldo netto da finanziare, passato tra i due esercizi a raffronto da 62.514 miliardi a 54.968 miliardi.

L'indebitamento netto si attesta sui 50.681 miliardi e il ricorso al mercato, tenuto conto delle maggiori esigenze per rimborso di prestiti, raggiunge i 66.844 miliardi.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TAVOLA N. 1.

*Bilancio di competenza dello Stato: risultati di sintesi e differenziali delle previsioni 1980
asestate a raffronto con le previsioni iniziali 1981.*

(in miliardi di lire)

DENOMINAZIONE	1980	1981	Variazioni
ENTRATE			
Titolo I. — <i>Entrate tributarie</i>	64.786	85.325	20.539
Titolo II. — <i>Entrate extratributarie</i>	16.412	19.182	2.770
Titolo III. — <i>Alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti</i>	94	139	45
Totale entrate finali	81.292	104.646	23.354
Accensione di prestiti	75.433	66.844	— 8.589
Totale complessivo entrate	156.725	171.490	14.765
SPESE			
Titolo I. — <i>Spese correnti</i>	120.804	133.223	12.419
Titolo II. — <i>Spese in conto capitale</i>	23.002	26.391	3.389
Totale spese finali	143.806	159.614	15.808
Rimborso di prestiti	13.206	11.876	— 1.330
Totale complessivo spese	157.012	171.490	14.478
Risparmio pubblico	— 39.606	— 28.716	10.890
Saldo netto da finanziare	— 62.514	— 54.968	7.546
Indebitamento netto	— 58.671	— 50.681	7.990
Ricorso al mercato	— 75.720	— 66.844	8.876

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Va subito sottolineato, però, che i descritti risultati differenziali scontano gli effetti del criterio della legislazione invariata applicato - salvo limitate deroghe - alle spese, mentre nella previsione di entrata è stato tenuto conto sia degli effetti derivanti dal recente decreto-legge n. 503 del 1980, sia delle conseguenze della proroga del termine di riserva all'erario del gettito dell'ILOR che di alcune misure tributarie allo studio in materia di imposte dirette.

Pertanto, un più puntuale quadro di riferimento si potrà avere solo dopo l'approvazione della legge finanziaria e il conseguente adeguamento delle poste di bilancio.

Prescindendo dalle operazioni di indebitamento - pari come si è visto, a miliardi 66.844 per le accensioni e a miliardi 11.876 per i rimborsi di prestiti, il quadro generale riassuntivo di competenza espone per le operazioni finali una previsione di 104.646 miliardi per l'entrata e di 159.614 miliardi per la spesa.

L'indicato ammontare di 104.646 miliardi per la previsione delle entrate finali riguarda per oltre gli otto decimi quelle aventi natura fiscale: più specificatamente, la previsione di queste ultime ammonta a 85.325 miliardi di cui miliardi 45.060 per imposte sul patrimonio e sul reddito e miliardi 40.265 per imposte indirette. La restante quota di entrate finali si riferisce per 19.182 miliardi alle entrate extratributarie e per 139 miliardi a quelle per l'alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e per rimborso di crediti.

Per le spese finali, la suddetta previsione di 159.614 miliardi attiene per 133.223 miliardi ad oneri di natura corrente e per 26.391 miliardi a spese in conto capitale.

Nell'ambito della spesa corrente hanno consolidato il loro carattere di preminenza gli oneri per il personale in attività ed in quiescenza (miliardi 26.246), i trasferimenti ad altri soggetti pubblici e privati (miliardi 41.613) e gli oneri per interessi di debiti (miliardi 21.853); da sole, que-

ste categorie di spese costituiscono il 52,3 per cento del totale.

La spesa in conto capitale, pari al 15,4 per cento del totale, presenta una crescita di 3.389 miliardi nei confronti delle previsioni assestate del precedente esercizio. Tale crescita è la risultante di incrementi nelle spese di investimento (miliardi 15.564, contro 14.113 nel 1980), in quelle per finalità non produttive (miliardi 3.359, contro 2.781 del 1980) e nei fondi speciali (miliardi 7.468 contro 6.108 del 1980).

Più specificatamente, il tasso di incremento delle spese di investimento è pari al 10,3 per cento, contro il 14,7 per cento del complesso delle spese in conto capitale.

2. - Le nuove previsioni di entrate finali a raffronto con quelle assestate del precedente esercizio sono analizzate per titoli e categorie nella tavola n. 2.

Tali nuove previsioni presentano un incremento di 23.354 miliardi, riferito per 20.539 miliardi a cespiti tributari, per 2.770 miliardi a entrate extratributarie e per 45 miliardi a entrate per l'alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti.

Va subito precisato che la previsione per introiti tributari considera, in specifica appostazione, il maggior gettito netto derivante dalla proroga del termine di riserva all'erario dell'ILOR e dalle predette misure tributarie allo studio.

Ciò premesso, si rileva che la notevole lievitazione del gettito tributario è dovuta per 11.985 miliardi - al lordo del maggior gettito derivante dalle proposte modifiche normative - al comparto impositivo diretto (+ 36,2 per cento) e per 8.554 miliardi a quello indiretto (+ 27 per cento).

Quanto alle entrate non tributarie, l'aumento di quelle extratributarie si ricollega principalmente alla lievitazione del gettito contributivo a finanziamento del Fondo sanitario nazionale (+ 2.256 miliardi) e delle ritenute previdenziali sulle retribuzioni dei dipendenti pubblici (+ miliardi 109).

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TAVOLA N. 2.

Bilancio di competenza dello Stato: Analisi delle previsioni di entrate finali per il 1980 assestate a raffronto con le previsioni iniziali 1981.

(in miliardi di lire)

DENOMINAZIONE	1980	1981	Variazioni	
ENTRATE TRIBUTARIE				
Imposte sul patrimonio e sul reddito	33.075	43.880	+	10.805
Tasse e imposte sugli affari	20.675	28.020	+	7.345
Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane	8.457	9.440	+	983
Monopoli	2.050	2.250	+	200
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	529	555	+	26
Proventi fiscali vari	—	1.180	+	1.180
	64.786	85.325	+	20.539
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Proventi speciali	312	368	+	56
Proventi dei servizi pubblici minori	338	397	+	59
Proventi dei beni dello Stato	58	65	+	7
Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione	116	119	+	3
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	1.317	1.019	—	298
Recuperi, rimborsi e contributi	12.024	14.244	+	2.220
Partite che si compensano nella spesa	2.247	2.970	+	723
	16.412	19.182	+	2.770
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO DI CREDITI				
Vendita di beni immobili ed affrancazione di canoni	3	3		—
Ammortamento di beni patrimoniali	82	128	+	46
Rimborso di anticipazioni e di crediti vari del Tesoro	9	8	—	1
	94	139	+	45
Totale entrate finali	81.292	104.646	+	23.354

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

È tuttavia da considerare che per il comparto tributario il riferimento alla previsione assestata 1980 è scarsamente significativo, in quanto la stessa risulta, al momento, largamente superata per effetto sia delle più recenti indicazioni sull'evoluzione del gettito conseguenti principalmente alla modifica del quadro macroeconomico di riferimento, sia delle modifiche normative contenute nel decreto-legge n. 503/1980.

3. — Per la spesa, le nuove previsioni per operazioni finali sono analizzate, a raffronto con quelle assestate del precedente esercizio, per categorie economiche nella tavola n. 3.

Con riferimento all'analisi economica, il già ricordato incremento delle spese finali (miliardi 15.808) si riferisce per 12.419 miliardi alle spese correnti e per 3.389 miliardi a quelle in conto capitale.

Alla lievitazione delle spese correnti hanno concorso gli oneri per il personale iscritti in dotazioni specifiche (+ miliardi 5.103 per quello in servizio e + miliardi 858 per quello in quiescenza), quelli per interessi (+ miliardi 5.056) e, soprattutto, quelli considerati fra le somme non attribuibili in sede di previsioni iniziali (+ miliardi 13.339).

L'evoluzione di quest'ultimo aggregato è essenzialmente connessa agli accantonamenti effettuati sui fondi globali per provvedimenti legislativi in corso, nei quali sono stati compresi — quale particolare interpretazione del criterio della costruzione del bilancio a legislazione invariata — alcune poste relative ad interventi di grande rilevanza socio-economica, oltre che istituzionale, per i quali il supporto legislativo viene meno con il corrente anno e che si è ritenuto di proporre con la legge finanziaria soltanto per la eventuale quota aggiuntiva rispetto alle corrispondenti partite già approvate dalle Camere col precedente bilancio.

La conferma degli accantonamenti in discorso — che peraltro andranno ad incrementare, una volta perfezionati i relativi provvedimenti legislativi, l'aggregato

dei trasferimenti correnti — consente di proseguire la gestione di tali spese anche nell'ipotesi di ricorso all'esercizio provvisorio nei termini previsti dall'articolo 16 della legge n. 468/1978, fornendo la dovuta copertura a provvedimenti che dovessero essere approvati entro l'anno.

Le più significative di tali appostazioni — come può in dettaglio rilevarsi dall'Allegato A alla presente relazione — concernono gli interventi finanziari a favore dei comuni e delle province (miliardi 13.100); le assegnazioni alle regioni, alle Camere di commercio e alle aziende di soggiorno, cura e turismo in sostituzione dei tributi soppressi (miliardi 582,8).

Il cennato criterio rende meramente apparente la flessione esposta dall'aggregato dei trasferimenti su cui andrà ad incidere nel corso della gestione gran parte degli accantonamenti del fondo globale.

Ne fornisce la riprova la considerazione dei principali flussi distinti a seconda dei destinatari: risultano beneficiarie di maggiori erogazioni, anche se in misura differenziata, le regioni, le aziende autonome e le famiglie, mentre la notata diminuzione interessa soprattutto gli enti locali.

Quanto agli oneri di personale, è da notare che gli importi evidenziati non riflettono compiutamente l'evoluzione di tali aggregati, dovendosi a tal fine tenere conto da un lato delle quote aggiuntive concernenti l'aggiornamento trimestrale dell'indennità integrativa speciale, dall'altro dell'accantonamento effettuato per la revisione del trattamento economico dei dipendenti.

Infine, l'aggravio per interessi sul debito pubblico è da riferire in gran parte a quello patrimoniale, in relazione allo sviluppo dei relativi piani di ammortamento.

Quanto alle spese in conto capitale, è opportuno sottolineare la crescita delle somme non attribuibili passate da 6.108 a 7.468 miliardi anche per effetto di taluni grossi accantonamenti inseriti nel fondo globale, quali i conferimenti ai fondi di dotazione dell'Enel e degli enti di ge-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TAVOLA N. 3.

Bilancio di competenza dello Stato: Analisi economica delle previsioni di spese finali per il 1980 assestate a raffronto con le previsioni iniziali 1981.

(in miliardi di lire)

DENOMINAZIONE	1980	1981	Variazioni	
SPESE CORRENTI				
Organi costituzionali	246	303	+	57
Personale in attività	16.365	21.468	+	5.103
Personale in quiescenza	3.920	4.778	+	858
Acquisto di beni e servizi	6.107	7.017	+	910
Trasferimenti	55.705	41.613	—	14.092
Interessi	16.797	21.853	+	5.056
Poste correttive e compensative delle entrate	3.718	4.860	+	1.142
Ammortamenti	82	128	+	46
Somme non attribuibili	17.864	31.203	+	13.339
	120.804	133.223	+	12.419
SPESE IN CONTO CAPITALE				
Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato	922	1.682	+	760
Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche a carico diretto dello Stato	231	118	—	113
Trasferimenti	11.889	12.828	+	939
Partecipazioni azionarie e conferimenti	631	305	—	326
Concessione di crediti e anticipazioni per finalità produttive	440	631	+	191
Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive	2.781	3.359	+	578
Somme non attribuibili	6.108	7.468	+	1.360
	23.002	26.391	+	3.389
Totale spese finali	143.806	159.614	+	15.808

stione delle partecipazioni statali, nonché le assegnazioni al CNEN e quelle per il contenimento dei consumi energetici.

L'intero ammontare del fondo globale concerne spese per investimenti, le quali comunque anche senza di esso presentano una lievitazione di 1.451 miliardi (+ 10,3 per cento), dovuta in parte ai trasferimenti di capitale e in parte alle opere immobiliari dirette, la cui evoluzione consente di compensare ampiamente la flessione delle partecipazioni azionarie e conferimenti e dei beni mobili.

In particolare, l'aggregato dei trasferimenti è interessato da maggiori erogazioni nette, essenzialmente destinate agli enti pubblici dell'amministrazione centrale (più miliardi 1.035), alle imprese (+ miliardi 517), alle aziende autonome (miliardi 241) e alle regioni (+ miliardi 163).

La tavola 4 espone, infine, le nuove previsioni di spese finali per il 1981, a raffronto con quelle assestate del 1980 secondo l'analisi funzionale.

4. - Il presente disegno di legge è corredato, tra l'altro, della Tabella *B* concernente gli « Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge che demandano la quantificazione dell'onere annuo alla legge di bilancio ».

Al riguardo, sembra utile evidenziare come detti stanziamenti si vengono a modificare nei confronti delle corrispondenti previsioni del 1980: a ciò si provvede con l'Allegato *B* alla presente relazione, nel quale viene, per ciascun provvedimento legislativo, evidenziata la variazione rispetto al 1980.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TAVOLA N. 4.

Bilancio di competenza dello Stato: Analisi funzionale delle previsioni di spese finali per il 1980 assestate a raffronto con le previsioni iniziali 1981.

(in miliardi di lire)

DENOMINAZIONE	1980	1981	Variazioni	
Amministrazione generale	3.603	4.279	+	676
Difesa nazionale	4.941	6.177	+	1.236
Giustizia	1.172	1.155	—	17
Sicurezza pubblica	2.334	2.777	+	443
Relazioni internazionali	2.632	3.405	+	773
Istruzione e cultura	13.052	16.916	+	3.864
Azione ed interventi nel campo delle abitazioni	1.661	2.353	+	692
Azione ed interventi nel campo sociale . . .	28.769	27.431	—	1.338
Trasporti e comunicazioni	7.955	8.101	+	146
Azioni ed interventi nel campo economico . .	10.965	10.292	—	673
Interventi a favore della finanza regionale e locale	24.771	10.662	—	14.109
Oneri non ripartibili	41.951	66.066	+	24.115
Totale spese finali . . .	143.806	159.614	+	15.808

B) *Bilancio annuale di cassa 1981.*

La previsione degli incassi e dei pagamenti complessivamente realizzabili nell'esercizio 1981 trova sintetica esposizione nella tavola n. 5 a raffronto con le corrispondenti previsioni delle masse acquisibili e spendibili articolate nelle due componenti dei residui iniziali presunti e della competenza dell'esercizio.

Con riferimento alle operazioni finali, la previsione degli incassi risulta di miliardi 103.162 e quella dei pagamenti di miliardi 163.805 a fronte di volumi di somme introitabili e spendibili, rispettivamente, pari a miliardi 116.639 e 178.186.

I coefficienti di realizzazione espressi dal raffronto dei flussi di cassa con i corrispondenti potenziali risultano pari per le entrate finali all'88,4 per cento e per le spese finali al 91,9 per cento.

Ne consegue, sempre per le operazioni finali, che:

— le previsioni di incasso si collocano su di un livello (miliardi 103.162) inferiore a quello delle previsioni di competenza (miliardi 104.646), il che implica un processo di smaltimento di residui preesistenti di dimensioni inferiori a quello di formazione dei nuovi resti, fenomeno da considerarsi fisiologico in considerazione della continua crescita dei gettiti tributari e contributivi;

— le previsioni di pagamento, per contro, si attestano su di un ammontare (miliardi 163.805) superiore a quello delle previsioni di competenza (miliardi 159.614), il che sconta un processo di smaltimento dei vecchi resti di dimensioni e rapidità maggiori che non il processo di formazione dei nuovi.

Ai fini di un'esatta valutazione dei menzionati « coefficienti », va peraltro ricordato che, in sede di impostazione del bilancio previsionale di cassa, la determinazione del potenziale di entrata e di spesa presenta necessariamente notevoli margini di incertezza per ciò che attiene la componente « residui ».

La consistenza presunta dei residui all'inizio del nuovo esercizio, da individuare a livello di singolo capitolo, presuppone infatti la redazione di un vero e proprio preconsuntivo dell'esercizio precedente, con riferimento alle gestioni sia di competenza che di cassa. Nel formulare tale preconsuntivo, di per sé notevolmente approssimativo potendosi all'epoca disporre dell'effettivo andamento delle ricordate gestioni solo per il primo semestre e non avendo ancora impostato l'ultimo provvedimento di variazioni al bilancio, occorre altresì prefigurare per la spesa le consistenze:

— delle « economie » e delle « eccedenze », con riferimento alla gestione di competenza, e delle prescrizioni e perenzioni amministrative, per la gestione dei residui, fenomeni che — come è noto — possono quantificarsi solo dopo alcuni mesi dalla chiusura della gestione, rappresentando essi l'ultima fase prima della definitiva parifica del consuntivo da parte della Corte dei conti;

— delle somme accantonate nei fondi globali per provvedimenti non perfezionati entro la chiusura dell'esercizio, somme che, in forza dell'articolo 10 della legge n. 468/1978, conservano validità ai fini di copertura nell'esercizio successivo e che, dato l'importo che possono raggiungere, rappresentano un elemento aggiuntivo di incertezza di notevole peso.

Gli elementi di incertezza che sono insiti nelle previsioni di cassa ora ricordate è previsto che vengano eliminati, nel contesto della normativa contabile introdotta dalla legge n. 468/1978, con il primo provvedimento di variazioni di bilancio da presentare entro il primo semestre dell'anno successivo.

La tavola n. 5 espone, oltreché gli aggregati di sintesi più significativi del preventivo di cassa 1981, anche i risultati differenziali da evidenziare nel quadro generale riassuntivo nella nuova formulazione per esso delineata dall'articolo 6 della legge n. 468/1978.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TAVOLA N. 5.

Bilancio di Cassa dello Stato per il 1981: risultati di sintesi e differenziali.

(in miliardi di lire)

DENOMINAZIONE	Residui presunti al 31-12-1980	Competenza 1981	Cassa 1981
ENTRATE			
Titolo I. — <i>Entrate tributarie</i>	7.978	85.325	84.125
Titolo II. — <i>Entrate extratributarie</i>	3.992	19.182	18.897
Titolo III. — <i>Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti</i>	23	139	140
Totale entrate finali	11.993	104.646	103.162
SPESE			
Titolo I. — <i>Spese correnti</i>	10.448	133.223	136.356
Titolo II. — <i>Spese in conto capitale</i>	8.124	26.391	27.449
Totale spese finali	18.572	159.614	163.805
Rimborso di prestiti	1.510	11.876	11.315
Totale complessivo spese	20.082	171.490	175.120
Risparmio pubblico	— 1.522	— 28.716	— 33.334
Saldo netto da finanziare	— 6.579	— 54.968	— 60.643
Indebitamento netto	— 5.517	— 50.681	— 55.945
Ricorso al mercato risultante dalle operazioni di bilancio	— 8.089	— 66.844	— 71.958

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Trattasi in particolare:

— del risparmio pubblico (— miliardi 33.334), pari alla differenza tra incassi tributari (miliardi 84.125) ed extratributari (miliardi 18.897) e pagamenti di parte corrente (miliardi 136.356);

— del saldo netto da finanziare (— miliardi 60.643), risultante dal raffronto tra le operazioni finali o proprie del bilancio, vale a dire tra i primi tre titoli dell'entrata (miliardi 103.162) ed i primi due titoli della spesa (miliardi 163.805);

— dell'indebitamento netto (— miliardi 55.945), derivante dalla differenza tra gli incassi finali al netto della riscossione dei crediti (miliardi 103.153) ed i pagamenti finali depurati delle operazioni finanziarie per partecipazioni e crediti (miliardi 159.098);

— del ricorso al mercato (— miliardi 71.958), pari alla differenza tra incassi finali (miliardi 103.162) e pagamenti complessivi (miliardi 175.120).

I menzionati risultati differenziali espressi dal bilancio statale di cassa, soprattutto nella sua attuale configurazione di « bilancio di trasferimenti », costituiscono peraltro solo in parte parametri idonei a valutare le compatibilità della programmata evoluzione:

— degli aggregati reali dell'economia, in specie consumi ed investimenti (risparmio pubblico, indebitamento netto);

— dei flussi finanziari, ed in particolare del credito totale interno (saldo netto da finanziare e ricorso al mercato).

A tali fini i medesimi risultati differenziali rispondono infatti pienamente solo se riferiti all'intero settore pubblico e, nel suo ambito, al settore statale, inteso quest'ultimo come consolidato delle gestioni di cassa del bilancio statale e della Tesoreria.

La gestione di tesoreria, infatti, quale intermediaria tra bilancio e destinatari delle somme dallo stesso trasferite, consente a questi ultimi per un verso di utilizzarle in relazione alle esigenze e, dall'altro, di far fronte ad occorrenze anche non considerate nel bilancio stesso.

Per una trattazione analitica delle principali componenti delle previsioni degli incassi e dei pagamenti statali per il 1981, si rinvia all'apposita Sezione II della Relazione previsionale e programmatica per l'anno 1981.

In questa sede si ritiene comunque utile presentare le tavole di analisi nelle quali si espongono le disaggregazioni per categorie delle previsioni 1981 delle somme acquisibili e dei relativi incassi (Tavola n. 6), nonché quelle delle somme spendibili e dei corrispondenti pagamenti per categorie economiche (Tavola n. 7) e per sezioni (Tavola n. 8).

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TAVOLA N. 6.

Bilancio di Cassa dello Stato per il 1981: Analisi, per categorie e titoli di bilancio, delle masse acquisibili e degli incassi.

(in miliardi di lire)

DENOMINAZIONE	Residui presunti al 31-12-1980	Competenza 1981	Cassa 1981
ENTRATE TRIBUTARIE			
Imposte sul patrimonio e sul reddito	4.492	43.880	43.100
Tasse e imposte sugli affari	1.968	28.020	27.700
Imposte sulla produzione, consumi e dogane	863	9.440	9.440
Monopoli	350	2.250	2.250
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	305	555	555
Proventi fiscali vari	—	1.180	1.080
	7.978	85.325	84.125
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Proventi speciali	49	368	365
Proventi dei servizi pubblici minori	376	397	399
Proventi dei beni dello Stato	17	65	66
Prodotti netti di aziende autonome e utili di gestione	113	119	116
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	607	1.019	1.118
Recuperi, rimborsi e contributi	2.652	14.244	13.871
Partite che si compensano nella spesa	178	2.970	2.962
	3.992	19.182	18.897
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO DI CREDITI			
Vendita di beni immobili ed affrancazione di canoni	—	3	2
Ammortamento di beni patrimoniali	—	128	128
Rimborso di anticipazioni e di crediti vari del Tesoro	23	8	10
	23	139	140
Totale entrate finali	11.993	104.646	103.162

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TAVOLA N. 7.

Bilancio di Cassa dello Stato per il 1981: Analisi, per categorie economiche, delle masse spendibili e dei pagamenti.

(in miliardi di lire)

DENOMINAZIONE	Residui presunti al 31-12-1980	Competenza 1981	Cassa 1981
SPESE CORRENTI			
Organi costituzionali	—	303	303
Personale in attività	1.956	21.468	21.896
Personale in quiescenza	162	4.778	4.879
Acquisto di beni e servizi	3.587	7.017	7.278
Trasferimenti	3.432	41.613	43.615
Interessi	1.002	21.853	22.363
Poste correttive e compensative delle entrate	307	4.860	4.728
Ammortamenti	—	128	128
Somme non attribuibili	2	31.203	31.166
	10.448	133.223	136.356
SPESE IN CONTO CAPITALE			
Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato	2.853	1.682	2.206
Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato . .	165	118	124
Trasferimenti	3.781	12.828	13.801
Partecipazioni azionarie e conferimenti	—	305	305
Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive	142	631	351
Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive	943	3.359	4.052
Somme non attribuibili	240	7.468	6.610
	8.124	26.391	27.449
Totale spese finali	18.572	159.614	163.805

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TAVOLA N. 8.

Bilancio di Cassa dello Stato per il 1981: analisi, per funzioni, delle masse spendibili e dei pagamenti.

(in miliardi di lire)

DENOMINAZIONE	Residui presunti al 31-12-1980	Competenza 1981	Cassa 1981
Amministrazione generale	801	4.279	4.334
Difesa nazionale	2.840	6.177	6.168
Giustizia	375	1.155	1.247
Sicurezza pubblica	280	2.777	2.839
Relazioni internazionali	23	3.405	3.412
Istruzione e cultura	2.664	16.916	17.792
Azione ed interventi nel campo delle abitazioni	1.064	2.353	2.507
Azione ed interventi nel campo sociale . . .	1.115	27.431	28.152
Trasporti e comunicazioni	2.668	8.101	8.318
Azione ed interventi nel campo economico .	2.595	10.292	11.101
Interventi a favore della finanza regionale e locale	2.814	10.662	12.438
Oneri non ripartibili	1.333	66.066	65.497
Totale spese finali	18.572	159.614	163.805

C) *Bilancio triennale 1981-1983.*

1. - In relazione a quanto dispone l'articolo 4 della legge n. 468 del 1978, le previsioni di competenza per l'anno 1981, a legislazione vigente, sono accompagnate dal bilancio pluriennale 1981-1983, anche questo redatto secondo i criteri indicati per la predisposizione del progetto di bilancio annuale 1981.

La proiezione costituisce il parametro di base, da un lato per valutare le conseguenze della manovra proposta con la Relazione previsionale e programmatica ed attuata con la legge finanziaria; dall'altro per la costruzione della previsione pluriennale programmatica relativa all'arco temporale di riferimento, avuto riguardo all'effetto della manovra per gli anni successivi al 1981.

Una volta approvata la legge finanziaria si disporrà, dunque, di un duplice quadro: il primo, rappresentativo degli andamenti di bilancio derivante dall'assetto legislativo esistente al momento della sua presentazione al Parlamento; il secondo, programmatico, che costituisce la trasposizione contabile delle linee di politica economica individuate con la Relazione previsionale e programmatica ed approvate con la legge finanziaria.

La decisione di impiantare il bilancio pluriennale programmatico secondo tale criterio, scaturisce dalla riconsiderazione di un più aderente profilo ricostruttivo del complesso delle disposizioni recate dalla legge n. 468 e trova sostegni testuali negli articoli 4, 11 e 15, della stessa normativa di riforma.

Va infatti notato che in relazione a quanto stabilisce l'articolo 4, con riguardo al bilancio pluriennale, la Relazione previsionale e programmatica e la legge finanziaria assumono i caratteri di documenti basilari della programmazione di bilancio: la prima perché costituisce il supporto descrittivo di tutto l'impianto della manovra da effettuare nell'anno e dei conseguenti riflessi negli anni successivi; la seconda in quanto introduce modifiche ed

innovazioni di indubbio carattere strutturale che non esauriscono la loro efficacia nei termini dell'anno finanziario, ma che riverberano i propri effetti sulle grandezze di bilancio degli esercizi futuri.

Avendo l'articolo 4 della legge n. 468 statuito che gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale per il primo anno corrispondono a quelli contenuti nel bilancio annuale, una volta che il bilancio 1981 avrà recepito le decisioni scaturenti dall'approvazione legislativa della legge finanziaria, la distinzione fra il bilancio pluriennale a legislazione vigente e la versione programmatica riguarderà gli anni successivi al primo.

Tale soluzione sembra altresì risolvere in maniera corretta l'alternativa proposta da una poco chiara formulazione normativa. Dispone infatti l'ultimo comma del più volte citato articolo 4 della legge n. 468 che « il bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate né ad eseguire le spese ivi contemplate, ed è approvato con la stessa legge di approvazione del bilancio annuale », senza peraltro chiarire quale dei due bilanci pluriennali - quello a legislazione vigente o quello incorporante le decisioni programmatiche - debba ricevere sanzione giuridica.

Specifiche riflessioni al riguardo compiute, hanno portato a concludere che, realizzando il passaggio da un bilancio pluriennale a legislazione vigente ante legge finanziaria ad un bilancio pluriennale programmatico successivo alla sua approvazione, si ottiene in effetti un bilancio pluriennale che risulta al tempo stesso vigente e programmatico.

Vigente per il primo anno dell'arco temporale di riferimento, atteso che tutte le sue statuizioni risultano giuridicamente perfette ed efficaci, programmatico per gli esercizi successivi in relazione alla possibile rimodulazione delle leggi pluriennali di spesa ed all'attuazione della manovra programmatica compresa nei fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso.

Al fine di garantire che il bilancio triennale 1981-1983 a legislazione vigente

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

possa risultare un valido parametro di riferimento e quindi di passaggio al bilancio pluriennale programmatico relativo al medesimo periodo, le proiezioni afferenti le poste che risentono dell'andamento dell'economia sono state costruite assumendo a base le ipotesi di evoluzione delle principali variabili macroeconomiche che sono espresse nella Relazione previsionale e programmatica.

Tali ipotesi scontano, a loro volta, il complesso di decisioni demandate al disegno di legge finanziaria attraverso le quali si realizzano le condizioni per conseguire un andamento degli aggregati economici coerente con gli obiettivi programmatici.

La proiezione triennale 1981-1983 contiene la disaggregazione delle sezioni di spesa sino al terzo livello della classificazione funzionale, con ciò pienamente ottemperando al disposto del quarto comma dell'articolo 4 della più volte richiamata legge di riforma. Altre soluzioni di maggiore chiarezza e leggibilità appaiono tuttavia possibili e ad esse si potrà pervenire in tempi successivi in correlazione con i tempi di aggiustamento dei programmi di elaborazione elettronica.

2. - Avuto riguardo a quanto dianzi accennato l'evoluzione a legislazione vigente delle previsioni di competenza dell'anno 1981 che si riflette negli anni 1982 e 1983 è riassunta nella tavola n. 9.

TAVOLA N. 9.

(miliardi di lire)

AGGREGATI	1981	1982	1983	Variazioni in termini assoluti	
				1982-81	1983-82
Entrate finali	104.646	122.453	145.510	17.807	23.057
Spese finali	159.614	163.102	174.892	3.488	11.790
Saldo netto da finanziare .	54.968	40.649	29.382	14.319	— 11.267
Rimborso prestiti	11.876	27.341	36.099	15.465	8.758
Ricorso al mercato	66.844	67.990	65.481	1.146	2.509

Per ciò che concerne le entrate, la proiezione è stata elaborata sulla scorta delle variabili ritenute di volta in volta più appropriate: per quelle tributarie si è tenuto conto essenzialmente della evolu-

zione del gettito in relazione all'ipotizzato andamento delle principali variabili macroeconomiche, quali delineate nella Relazione previsionale e programmatica; per le altre entrate, ove necessario, le valuta-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

zioni sono state integrate con la considerazione della prospettiva evoluzione di correlate voci di spesa.

In particolare, nei comparti impositivi diretto ed indiretto, la stima, pur se esposta a livello di categoria, è stata condotta avendo riguardo delle caratteristiche proprie dei principali tributi, atteso che la specifica natura della materia imponibile ed i diversi meccanismi di applicazione dei singoli tributi influenzano in maniera determinante l'ipotesi di evoluzione del gettito.

Per le entrate extratributarie, il carattere scarsamente elastico e la eterogeneità degli introiti ha reso necessaria una valutazione riferita alle caratteristiche di ciascun cespite, risultando estremamente aleatoria l'adozione di un criterio che collegasse l'andamento degli accertamenti di gettito in funzione del solo quadro economico globale.

La stima della dinamica dal lato delle spese ha richiesto una elaborazione più complessa, essendo queste caratterizzate da una evoluzione molto più varia e sovente completamente sganciata da ogni riferimento al quadro economico generale.

La valutazione si è sviluppata con riferimento alle fattispecie tipiche che consentono di individuare il divenire delle spese nel tempo:

a) Fattori legislativi.

Per questo tipo di oneri esattamente individuati e quantificati nella loro distribuzione temporale ed al quale appartengono essenzialmente le spese ripartite, si è tenuto conto per gli anni 1982 e 1983 delle cadenze degli oneri quali risultano stabilite nella legge 24 aprile 1980, n. 146 e nelle rispettive norme autorizzative;

b) Oneri inderogabili.

Per le spese che, pur discendendo direttamente da leggi, si quantificano in modo automatico attraverso meccanismi e parametri esterni rigidamente vincolanti,

si è tenuto conto delle specifiche variabili macroeconomiche definite nella Relazione previsionale e programmatica.

Tuttavia, per talune spese, specie di trasferimento, per le quali non risultano ancora determinate precise regole di evoluzione, si è tenuto conto soprattutto del tasso di adeguamento monetario connesso con la ipotizzata evoluzione dei prezzi impliciti del prodotto interno lordo.

Per quanto in particolare concerne le anticipazioni a copertura dei disavanzi delle Aziende postale e ferroviaria, è stato considerato, per ciascun anno, l'importo dei disavanzi esposto nelle proiezioni triennali elaborate dalle stesse Aziende.

c) Spese di carattere discrezionale.

Per le spese di carattere discrezionale vale a dire per quelle che si riferiscono ad oneri ritenuti necessari per assicurare l'operatività delle Amministrazioni, si è operato considerando per gli anni 1982 e 1983 le ipotesi assunte per l'evoluzione dei prezzi.

Per ciò che invece concerne gli accantonamenti dei fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso se ne è stimata l'evoluzione valutando per ciascuna voce il prevedibile sviluppo (vedi Allegato A).

L'intento di rendere sempre più ampie le informazioni a disposizione del Parlamento ha suggerito di fornire - in allegato alla presente relazione - una proiezione analitica di ciascuna voce di fondo speciale, con riferimento alla prevedibile evoluzione dell'onere nel triennio di riferimento.

Sebbene con funzioni meramente conoscitive siffatta disaggregazione consentirà di meglio valutare l'incidenza finanziaria delle singole iniziative in ciascun anno del triennio, conferendo alla metodologia di copertura prevista nell'ottavo comma dell'articolo 4 della legge n. 468 maggiore realismo e significatività in specie per ciò che attiene il rispetto del sistema dei saldi risultanti nel bilancio pluriennale.

ALLEGATO A)

INDICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI COMPRESI NEI FONDI SPECIALI

A) FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE.

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO.

	1981 —	1982 —	1983 —
	(milioni di lire)		
MINISTERO DEL TESORO			
Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto per la contabilità nazionale	25	25	25
Contributo annuo a favore del Centro studi di diritto comunitario con sede in Roma	50	50	50
Proroga del funzionamento del Comitato di coordinamento sugli Accordi di Osimo	90	—	—
Fondazione Luigi Einaudi con sede in Roma	150	150	150
Estensione alle « portatrici della Carnia » e zone limitrofe dei riconoscimenti previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 263	225	225	225
Pensioni di lungo servizio e di invalidità agli ex militari eritrei, somali e libici	300	300	300
Rinnovo dell'Accordo finanziario con la AIEA per il Centro di fisica teorica di Trieste	620	310	—

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	1981	1982	1983
	(milioni di lire)		
Nuovo centro onde corte per l'estero .	900	20.000	30.000
Riordinamento del sistema di controllo dei prezzi	1.000	1.000	1.000
Adeguamento canone Repubblica di San Marino	1.500	1.500	1.500
Semplificazione dei controlli da parte della Corte dei conti	1.840	1.840	1.840
Norme per il potenziamento dei servizi meccanografici dell'Amministrazione peri- ferica del Tesoro	2.125	2.125	2.125
Assegnazione di entrate supplementa- ri al bilancio CECA	4.500	4.500	4.500
Ordinamento della giurisdizione del Consiglio di Stato e dei Tribunali am- ministrativi regionali	7.000	7.000	9.000
Finanziamento dei partiti politici . .	45.000	45.000	45.000
Censimenti ISTAT generali	60.000	60.000	—
Riforma dell'editoria	105.000	105.000	105.000
Rinnovo della convenzione di Lomé .	138.000	138.000	138.000
Ripiano dello squilibrio patrimoniale al 31 dicembre 1979 della gestione spe- ciale per l'assicurazione invalidità, vec- chiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri	8.644.000	—	—
	9.012.325	387.025	338.715

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	1981	1982	1983
	(milioni di lire)		
MINISTERO DELLE FINANZE			
Disciplina delle responsabilità dei Conservatori dei registri immobiliari	500	500	500
Potenziamento del Corpo della guardia di finanza	38.693	50.108	67.371
Somme da assegnare alle Regioni, alle Camere di commercio ed alle Aziende di soggiorno, cura e turismo in sostituzione dei tributi soppressi	582.800	582.800	582.800
	621.993	633.408	650.671
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA			
Delega al Governo per l'emanazione di norme relative alla revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari	30	30	—
Trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli Istituti di prevenzione e pena	86	86	86
Miglioramento al trattamento di quiescenza e perequazione automatica delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari	3.000	3.000	3.000
Norme per la repressione dei reati previsti da leggi relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto	3.060	3.060	3.060
Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice-pretore onorario	13.000	13.000	13.000
	19.176	19.176	19.146

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	1981	1982	1983
	(milioni di lire)		
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
Aumento del contributo al centro per le relazioni italo-arabe	12	12	12
Contributo al Centro d'azione latina con sede in Roma	30	30	30
Proroga del contributo al Centro internazionale di studio e documentazione sulle Comunità europee	45	45	45
Servizio sociale internazionale - Sezione italiana con sede in Roma	150	150	150
Contributo straordinario al Fondo di dotazione dell'Università internazionale dell'ONU	255	130	170
Aumento del contributo al Consiglio italiano del movimento europeo	300	300	300
Accordo italo-jugoslavo per la difesa delle acque	300	300	300
Contributo all'IPALMO	300	300	300
Contributo alla SIOI	350	350	—
Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero	500	500	500
Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali (sull'olio di oliva, sulla pesca in Tunisia, sulla pesca in Jugoslavia, ecc.)	24.740	24.740	24.740
Norme sul personale ispettivo tecnico, direttivo, insegnante e non insegnante di ruolo nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero e disciplina degli organi collegiali delle scuole all'estero	33.050	39.500	46.300
Partecipazione italiana ai programmi internazionali di aiuto ai Paesi in via di sviluppo	200.000	200.000	200.000
	260.032	266.357	272.847

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	1981	1982	1983
	(milioni di lire)		
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE			
Adeguamento del contributo annuo di- sposto con legge 16 gennaio 1967, n. 2, a favore dell'Istituto « Luigi Sturzo » . . .	30	30	30
Contributo all'Accademia di costume e di moda con sede in Roma	50	50	50
Concessione di un contributo annuo al l'Università di Bologna per il finanzia- mento del Centro alti studi internazionali	100	100	100
Estensione dell'assegno di studio agli studenti dei Conservatori di musica della Accademia di danza e dell'Accademia na- zionale di arte drammatica	700	700	700
Istituzione di nuove Università statali	23.000	23.000	23.000
	23.880	23.880	23.880

MINISTERO DELL'INTERNO

Disciplina del servizio di prevenzione dell'abigeato in Sardegna	183	183	183
Riforma dell'assistenza	10.000	10.000	10.000
Norme sui servizi antincendi negli ae- roporti	40.350	40.350	40.350
Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	200.000	200.000	200.000
Disposizioni per la finanza locale . . .	13.100.000	13.100.000	13.100.000
	13.350.533	13.350.533	13.350.533

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	1981 —	1982 —	1983 —
	(milioni di lire)		
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
Adeguamento dei servizi e degli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici	3.000	3.000	3.000
MINISTERO DEI TRASPORTI			
Trattamento di quiescenza degli assuntori delle Ferrovie dello Stato cessati dal servizio e loro aventi causa	100	100	100
Autorizzazione alla Direzione Generale dell'Aviazione civile ad assumere ispettori di volo	382	382	382
Erogazione di contributi straordinari agli enti pubblici ed agli imprenditori concessionari di autoservizi di linea per viaggiatori	10.000	10.000	10.000
	10.482	10.482	10.482
MINISTERO DELLA DIFESA			
Revisione del ruolo organico della carriera di concetto dei preparatori di gabinetto della Accademia navale	4	4	4
Riordinamento del ruolo servizi della Aeronautica militare	8	8	8
Modifiche alla legge 6 giugno 1973, n. 313, relativa alla classificazione professionale ed economica del personale operaio del Ministero della difesa	10	10	10

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	1981	1982	1983
	(milioni di lire)		
Istituzione e ordinamento dell'Istituto radar e telecomunicazioni della Marina militare « G. Vallauri »	10	10	10
Estensione ai militari radiologi dell'indennità di rischio da radiazioni	12	12	12
Aumento del contributo annuo a favore della Casa militare Umberto I in Turate	25	25	25
Nuove norme per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica	30	30	30
Modificazioni all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 52 (Genio aeronautico)	45	45	45
Unificazione dei servizi tecnici dell'Esercito e riordinamento dei Corpi del genio navale, armi navali e genio aeronautico	48	83	110
Costituzione dell'Unione nazionale sottufficiali in congedo d'Italia	48	48	48
Ufficiali a disposizione ed in aspettativa per riduzione di quadri (modif. legge n. 804/73 e successive modificazioni)	114	114	114
Unificazione dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	117	155	180
Modifiche alla legge 28 aprile 1976, n. 192, recante norme sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito	127	127	127
Aumento delle sovvenzioni alle Associazioni d'Arma	130	130	130
Adeguamento del contributo alla frequenza dei corsi scuole allievi operai	160	160	160

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	1981	1982	1983
	(milioni di lire)		
Norme per la composizione del Collegio medico legale del Ministero della difesa	239	431	431
Ordinamento giudiziario e militare di pace e norme sui magistrati militari . . .	275	275	275
Riordinamento di taluni ruoli dell'Aeronautica ed istituzione di ruoli ad esaurimento per gli ufficiali di complemento	276	276	276
Proroga delle disposizioni concernenti assunzioni, mediante convenzione, di medici e veterinari civili presso le Forze Armate	288	288	288
Riordinamento del ruolo del personale dei fari e del segnalamento marittimo .	464	464	464
Rinnovo Accordo NAOS (North Atlantic Ocean Station)	600	600	600
Riordinamento delle indennità spettanti al personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena	664	664	664
Integrazione e modifica alla legge 25 gennaio 1962, n. 25, concernente norme sul servizio vestiario dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica	1.160	1.160	1.160
Norme in materia di elargizione indennizzo privilegiato aeronautico e trattamento speciale di pensione in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere	2.100	900	900
	6.954	6.019	6.071

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	1981	1982	1983
	(milioni di lire)		
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE			
Contributo in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione	1.000	—	—

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO**

Ratifica accordo relativo al deposito internazionale dei modelli e disegni industriali	10	10	10
Esigenze del servizio geologico	12	12	12
Istituzione del Centro italiano per il diritto industriale	150	150	150
	172	172	172

**MINISTERO
DELLA MARINA MERCANTILE**

Contributo al Consorzio del porto di Brindisi	17	17	17
Accordo Italo-franco-monegasco sulla protezione del litorale mediterraneo firmato a Monaco il 10 maggio 1976	30	30	30
Aumento del contributo annuo al Centro Italiano radiomedico (CIRM)	150	150	150

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	1981	1982	1983
	(milioni di lire)		
Contributo annuo al Convitto « G. Marconi » con sede in Camogli	150	150	150
Norme in materia di programmazione portuale	800	800	800
	1.147	1.147	1.147

MINISTERO DELLA SANITÀ

Contributo all'Ufficio internazionale delle epizoozie	22	22	22
---	----	----	----

MINISTERO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Aumento del contributo al Club alpino italiano	700	700	700
Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo	22.985	22.985	22.985
Interventi straordinari a sostegno delle attività musicali, cinematografiche, di prosa e per il potenziamento dell'offerta turistica	384.100	304.100	304.100
	407.785	327.785	327.785

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	1981	1982	1983
	(milioni di lire)		
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI			
Statizzazione della biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza	300	300	300
Norme per il personale delle biblio- teche statali annesse ai monumenti na- zionali	344	344	344
	644	644	644
AMMINISTRAZIONI DIVERSE			
Delega al Governo per l'attuazione del- le direttive CEE in materia di diritto societario e di legislazione dei mercati mobiliari	150	—	—
Contributi alle Associazioni nazionali per il sostegno dell'attività di promozione sociale	6.000	6.000	6.000
Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle forze ar- mate, ai corpi armati ed a corpi militar- mente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti	12.000	12.000	12.000
Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	3.518.150	3.518.000	3.518.000
Totale della parte corrente	27.237.295	18.547.650	18.523.115

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

B) FONDO SPECIALE DEL CONTO CAPITALE.

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO.

	1981	1982	1983
	(milioni di lire)		
MINISTERO DEL TESORO			
Rifinanziamento del programma impianti fissi delle Ferrovie dello Stato (rata di ammortamento)	112.000	393.000	766.000
Ricapitalizzazione degli Istituti di credito	205.000	123.129	—
Partecipazione italiana a Fondi e Banche internazionali (BAS - IDA - Fondo Africano e Fondo Asiatico di sviluppo - IFC - BEI - BID - FMI, ecc.)	282.762	193.977	166.511
	599.762	710.106	932.511
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
Acquisto e costruzione di immobili da destinare a sedi di Istituti di cultura e di scuole italiane all'estero	600	600	600
Università internazionale dell'ONU: candidatura italiana per la facoltà di scienze di Trieste	700	700	700
	1.300	1.300	1.300

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	1981	1982	1983
	(milioni di lire)		
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
Opere di consolidamento conseguenti ai movimenti franosi nel territorio del comune di Lecco	8.000	8.000	6.000
Trafofo del Monte Croce Carnico . . .	20.000	20.000	20.000
Completamento autostrada Messina-Palermo	80.000	90.000	100.000
Risparmio casa	100.000	100.000	—
	208.000	218.000	126.000
MINISTERO DEI TRASPORTI			
Fondo di investimento per i trasporti locali e credito agevolato alle Aziende cooperative ed associate di autotrasporto . . .	400.000	500.000	600.000
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO			
Modifica della decisione CECA n. 73/287 sul carbone da coke destinato alla siderurgia comunitaria	3.600	3.600	3.600
Attuazione della politica mineraria . . .	46.000	48.000	49.000
Rifinanziamento della GEPI	360.000	—	—
Assegnazione al CNEN per programma 1979-1983	550.000	550.000	550.000
	959.600	601.600	602.600

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	1981	1982	1983
	(milioni di lire)		
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE			
Sviluppo della pesca marittima . . .	10.500	48.800	10.800
Difesa del mare dagli inquinamenti, riassetto del servizio di soccorso in mare e vigilanza sulle attività economiche sot- toposte alla giurisdizione italiana . . .	29.200	86.000	70.000
	39.700	134.800	80.800
MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI			
Conferimento al fondo di dotazione del- l'ENEL	1.000.000	1.000.000	650.000
Conferimenti ai fondi di dotazione de- gli enti di gestione delle partecipazioni sta- tali	2.000.000	—	—
	3.000.000	1.000.000	650.000
AMMINISTRAZIONI DIVERSE			
Costruzione di alloggi di servizio per le forze dell'ordine	180.000	200.000	200.000
Difesa del suolo	300.000	500.000	1.000.000
Somma da utilizzare ai fini del conte- nimento dei consumi energetici	410.000	183.150	—
	890.000	883.150	1.200.000
Totale del conto capitale	6.098.362	4.048.956	4.193.211

ALLEGATO B)

**STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE CHE
DEMANDANO LA QUANTIFICAZIONE DELL'ONERE ANNUO ALLA LEGGE DI
BILANCIO**

	Anno 1980		Variazioni		Anno 1981
	—		—		—
	(in milioni di lire)				
MINISTERO DEL TESORO					
 <i>Legge 24 dicembre 1955, n. 1312.</i>					
Autorizzazione della spesa necessaria al funzionamento della Corte costituzionale	4.500	+	700		5.200
 <i>Legge 8 febbraio 1973, n. 17.</i>					
Aumento dell'assegnazione annua a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro	2.100	+	1.400		3.500
 <i>Legge 22 giugno 1954, n. 385.</i>					
Sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo Medaglie d'oro al valor militare	24	+	6		30
 <i>Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.</i>					
Norme concernenti i servizi ed il perso- nale delle abolite imposte di consumo	22.000	+	5.100		27.100
 <i>Decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, conver- tito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216.</i>					
Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari	2.300	+	700		3.000

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	Anno 1980	Variazioni	Anno 1981
	(in milioni di lire)		
<i>Legge 22 luglio 1978, n. 385.</i>			
Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato	100.000	+ 20.000	120.000
<i>Legge 5 agosto 1978, n. 462.</i>			
Nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario al personale della scuola, comprese le Università	3.000	+ 600	3.600
<i>Legge 5 luglio 1966, n. 526.</i>			
Modifiche alla legge 31 marzo 1956, n. 294 e nuove norme concernenti provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia	1.011,5	— 42	969,5
<i>Legge 16 luglio 1974, n. 407, modificata dalla legge 13 aprile 1977, n. 216.</i>			
Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica (COST), ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo	1.000	— 115,5	884,5
<i>Legge 27 gennaio 1962, n. 7.</i>			
Provvedimenti straordinari a favore del comune di Napoli	11.190	— 440	10.750
<i>Legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181.</i>			
Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda autonoma delle strade (ANAS)	705.580,4	+ 104.884,3	810.464,7

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	Anno 1980	Variazioni	Anno 1981
	(in milioni di lire)		
<i>Legge 23 dicembre 1975, n. 698.</i>			
Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia	70.163	—	70.163
<i>Legge 3 febbraio 1976, n. 11.</i>			
Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il Consiglio delle Comunità europee da una parte e gli Stati ACP dall'altra	100.000	— 37.432,6	62.567,4
<i>Legge 3 ottobre 1977, n. 863.</i>			
Finanziamento dei regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno, in relazione all'articolo 189 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957	30.000	—	30.000
<i>Legge 22 dicembre 1977, n. 951.</i>			
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato:			
Art. 8. — Rimborso all'ANAS dell'onere relativo all'ammortamento dei mutui contratti dall'Azienda stessa per la costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria	26.078,5	+ 11,9	26.090,4
Art. 11. — Autorizzazione di spesa in relazione all'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, ed agli impegni in materia di personale non statale adetto agli istituti scientifici ed ai centri di studio, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167	326.000	+ 129 000	455.000
Art. 12. — Autorizzazione di spesa in relazione all'andamento dei programmi spaziali nazionali di cui alla legge 2 agosto 1974, n. 388	32.000	+ 6.000	38.000

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	Anno 1980	Variazioni	Anno 1981
	(in milioni di lire)		
<i>Legge 21 dicembre 1978, n. 845.</i>			
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (articolo 45):			
Versamento al fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane dell'importo occorrente per il pagamento delle rate dei mutui contratti dalla Società autostrade romane ed abruzzesi (SARA) per la costruzione delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara	58.607,6	+	7.384,6
			65.992,2
 <i>Legge 23 dicembre 1978, n. 833.</i>			
Istituzione del servizio sanitario nazionale	—	+	19.400.000
			19.400.000
 <i>Legge 26 gennaio 1980, n. 16.</i>			
Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero			
	—	+	15.000
			15.000
 <i>Legge 24 aprile 1980, n. 146.</i>			
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):			
Art. 36. — Assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica . . .	—	+	53.740
			53.740
Art. 38. — Somme dovute dalle singole amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di ban- coposta e di telecomunicazioni . . .	—	+	110.669
			110.669
Art. 39. — Concessione di contributi da parte del tesoro dello Stato a favore del fondo per il culto . . .	—	+	5.355,7
			5.355,7

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	Anno 1980	Variazioni	Anno 1981
	—	—	—
	(in milioni di lire)		
<i>Legge 8 agosto 1980, n. 441.</i>			
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, concernente disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali:			
Art. 12. — Conferimento al fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404			
<i>Legge 18 novembre 1975, n. 764.</i>			
Liquidazione dell'ente « Gioventù italiana »	11.000	+ 9.000	20.000
<i>Legge 24 aprile 1980, n. 146.</i>			
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):			
Art. 37. — Occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia			
<i>Legge 23 luglio 1980, n. 389.</i>			
Interventi del fondo centrale di garanzia per le esigenze finanziarie di alcune società autostradali	—	+ 220.000	220.000
MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			
<i>Legge 23 dicembre 1978, n. 833.</i>			
Istituzione del servizio sanitario nazionale	—	+ 510.000	510.000

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	Anno 1980	Variazioni	Anno 1981	
	(in milioni di lire)			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
<i>Legge 26 ottobre 1962, n. 1612.</i>				
Riordinamento dell'istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze . . .	900	+	160	1.060
<i>Legge 4 ottobre 1966, n. 794.</i>				
Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino americano . . .	1.300	+	200	1.500
<i>Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (modificato dalla legge 3 giugno 1977, n. 322).</i>				
Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri (Fondo di anticipazione per le spese urgenti)	4.000	+	6.000	10.000
<i>Legge 9 giugno 1977, n. 358.</i>				
Ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva di una Agenzia spaziale europea (ASE)	60.000	+	10.000	70.000
<i>Legge 7 novembre 1977, n. 883.</i>				
Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia	300	+	130	430
<i>Legge 26 luglio 1978, n. 435.</i>				
Autorizzazione di spesa per la partecipazione italiana al Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP)	5.500	+	600	6.100
<i>Legge 31 marzo 1980, n. 140.</i>				
Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù	—	+	130	130

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	Anno 1980		Variations	Anno 1981
	—		—	—
	(in milioni di lire)			
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE				
<i>Legge 28 giugno 1977, n. 394.</i>				
Potenziamento dell'attività sportiva universitaria	2.500	+	1.000	3.500
<i>Legge 13 marzo 1980, n. 72.</i>				
Contributi all'Istituto Nazionale di fisica nucleare (I.N.F.N.) per il quinquennio 1979-1983	—	+	50.000	50.000
MINISTERO DELL'INTERNO				
<i>Legge 15 giugno 1959, n. 451.</i>				
Istituzione del capitolo « Fondo scorta per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza »	1.200	+	300	1.500
<i>Legge 2 dicembre 1969, n. 968.</i>				
Istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno del capitolo « Fondo scorta » per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	200	—		200
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI				
<i>Legge 22 ottobre 1971, n. 865.</i>				
Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spese per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata (articolo 49, ultimo comma)	250	—		250

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	Anno 1980	Variazioni	Anno 1981
	(in milioni di lire)		
Legge 18 dicembre 1952, n. 2522, modificata ed integrata con legge 18 aprile 1962, n. 168.			
Concorso dello Stato nella costruzione di nuove chiese	6.000	—	6.000
 <i>Legge 31 luglio 1954, n. 607.</i>			
Attribuzione al Ministero dei lavori pubblici della competenza per la concessione dei contributi statali previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, per la riparazione o la ricostruzione nel territorio nazionale di case di abitazione danneggiate o distrutte in dipendenza di eventi bellici (limite impegno)	—	+ 100	100
 <i>Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090.</i>			
Norme delegate concernenti il piano regolatore generale degli acquedotti . . .	5.000	—	5.000
 <i>Decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247.</i>			
Norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale	5.000	— 5.000	—

MINISTERO DELLA DIFESA

Legge 8 agosto 1977, n. 546.

Ricostruzione delle zone della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Regione Veneto colpite dal terremoto del 1976	8.000	— 8.000	—
--	-------	---------	---

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	Anno 1980	Variazioni	Anno 1981
	(in milioni di lire)		
<i>Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263.</i>			
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari. Art. 17 - Fondi scorta:			
Esercito, Marina ed Aeronautica	35.800	+ 2.200	38.000
Arma dei carabinieri	5.200	+ 300	5.500

MINISTERO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Legge 31 marzo 1971, n. 144.

Finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'AIMA	15.100	+ 1.900	17.000
--	--------	---------	--------

*Decreto del Presidente della Repubblica
19 marzo 1979.*

Finanziamento degli oneri derivanti dal regolamento comunitario n. 17/64 per la concessione di contributi a carico dello Stato italiano e per il concorso nel pagamento degli interessi dei mutui integrativi dei predetti contributi	14.900	— 14.900	—
---	--------	----------	---

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Legge 29 aprile 1949, n. 264.

Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati	100	—	100
---	-----	---	-----

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	Anno 1980	Variazioni	Anno 1981
	(in milioni di lire)		
<i>Legge 17 ottobre 1961, n. 1038.</i>			
Modifiche al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari e la determinazione del contributo per la Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria	11.380	—	11.380
<i>Legge 3 giugno 1975, n. 160.</i>			
Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale	464.886	—	464.886
<i>Legge 21 dicembre 1978, n. 843.</i>			
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria) (articolo 27):			
Concorso dello Stato al finanziamento delle gestioni speciali pensionistiche degli artigiani (miliardi 55) e degli esercenti attività commerciali (miliardi 50)	105.000	—	105.000
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE			
<i>Decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito in legge 9 gennaio 1936, n. 147 e successive modificazioni e legge 27 dicembre 1973, n. 878.</i>			
Provvidenze per l'industria cantieristica navale. Sistemazioni difensive su navi mercantili	100	— 50	50
<i>Legge 6 agosto 1954, n. 721.</i>			
Momentanee deficienze di fondi delle capitanerie di porto	120	+ 80	200

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	Anno 1980		Variazioni	Anno 1981
	—		—	—
	(in milioni di lire)			
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO				
<i>Legge 31 maggio 1975, n. 185.</i>				
Potenziamento e razionalizzazione dell'attività di promozione delle esportazioni italiane	54.000	+	11.000	65.000
MINISTERO DELLA SANITA				
<i>Legge 11 luglio 1980, n. 312.</i>				
Nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato: Art. 25. — 8° comma — Compenso particolare al personale dell'Istituto Superiore di Sanità	1.200	+	50	1.250
<i>Legge 21 aprile 1977, n. 164.</i>				
Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 947, concernente contributo dell'Italia al Centro internazionale di ricerche per il cancro	275	+	255	530
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI				
<i>Legge 27 maggio 1975, n. 190.</i>				
Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di Roma	1.000	—		1.000
<i>Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.</i>				
Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali. Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali per il catalogo e la documentazione; per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche; per la patologia del libro; per il restauro	1.100	+	330	1.430

DISEGNO DI LEGGE

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

(Stato di previsione dell'entrata).

ART. 1.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1981, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (*Tabella n. 1*).

È altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.

(Totale generale della spesa).

ART. 2.

È approvato in lire 171.490.002.577.000 in termini di competenza ed in lire 175.120.509.095.000 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1981.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative).

ART. 3.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1981, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 2*).

ART. 4.

Ai sensi dell'articolo 20, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle attribuzioni demandategli per legge, impegna ed ordina le spese iscritte nelle rubriche dal n. 2 al n. 24 e nn. 37 e 38 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

ART. 5.

L'assegnazione di lire 455 miliardi, autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per l'anno finanziario 1981, è comprensiva della somma di lire 105.000.000.000 da riferire al finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei « programmi finalizzati », approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

Il Ministro incaricato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica cura che la realizzazione dei programmi finalizzati sia conforme alle indicazioni formulate dal CIPE, riferendo ogni semestre allo stesso Comitato sullo stato dei programmi. Per lo svolgimento di tali attribuzioni si avvale dell'opera di apposita commissione interministeriale i cui membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su sua proposta, sentite le Amministrazioni interessate alla realizzazione dei programmi.

ART. 6.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere alla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni, anche in quote mensili, fino all'importo massimo di lire 1.760.777.837.000, a copertura del disavanzo di gestione dell'Amministrazione stessa per l'anno 1981.

Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreti del Ministro del tesoro di concerto con quello delle poste e delle telecomunicazioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a corrispondere, per il periodo 1° gennaio 1981-31 agosto 1981, mensilmente, un dodicesimo dell'importo complessivo di cui al primo comma, anche nelle more del perfezionamento delle convenzioni di cui al comma precedente.

ART. 7.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato anticipazioni, anche in quote mensili, fino all'importo massimo complessivo di lire 1.442.809.233.000, a copertura del disavanzo di gestione dell'Azienda stessa per l'anno 1981.

Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreti del Ministro del tesoro di concerto con quello dei trasporti.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a corrispondere, per il periodo 1° gennaio 1981-31 agosto 1981, mensilmente, un dodicesimo dell'importo complessivo di cui al primo comma anche nelle more del perfezionamento delle convenzioni di cui al comma precedente.

ART. 8.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche e amministrative e per l'attuazione dei *referendum* dai fondi iscritti, rispettivamente per competenza e cassa, al capitolo n. 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981 a capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi per lavoro straordinario, compensi agli estranei all'Amministrazione, missioni, premi, indennità e competenze varie alle forze di polizia, trasferte e trasporto delle forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese

di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico.

ART. 9.

Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere:

a) alla ripartizione del fondo di lire 15.811.386.000 iscritto al capitolo n. 6445 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981 in applicazione dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificato dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall'articolo 31 della legge medesima;

b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 della legge citata.

In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma precedente è data facoltà al Ministro del tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni alle dotazioni di competenza e cassa dei capitoli interessati.

ART. 10.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli nn. 2531, 6682, 6683, 6741, 6771, 6772, 6857, 6858 e 9004 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al comma precedente.

ART. 11.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981, dei fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli nn. 6805 e 9540 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni di ricorso al mercato.

Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a trasferire, con propri decreti, i fondi iscritti al predetto capitolo n. 6805 ai capitoli concernenti interessi sui certificati speciali di credito del tesoro, in relazione al maggior onere derivante dalla determinazione del tasso di interesse semestrale, rispetto a quello minimo stabilito in sede di emissione dei predetti certificati speciali di credito del tesoro.

ART. 12.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in relazione alla definizione dei rispettivi fabbisogni, a variazioni compensative, per competenza e cassa, tra il capitolo n. 4516 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e i capitoli nn. 1901 e 1979 dello stato di previsione del Ministero delle finanze.

ART. 13.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prelevare con propri decreti dal conto corrente di tesoreria di cui al primo comma

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dell'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 1974, n. 386, le eventuali eccedenze rispetto agli oneri finanziari relativi alle operazioni di finanziamento di cui all'articolo 1 dello stesso decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 e all'articolo 1 della legge 31 marzo 1976, n. 72, per farle affluire alle entrate del bilancio statale con imputazione al capitolo n. 3342 « Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria ».

ART. 14.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 1981, degli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, al capitolo n. 8905 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per la attuazione della legge 2 maggio 1976, n. 183, concernente disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-1980, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 15.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981, dei fondi iscritti, per competenza e cassa, al capitolo n. 8906 del medesimo stato di previsione per l'attuazione dell'articolo 29 della legge 24 aprile 1980, n. 146.

In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma precedente il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, al bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS), le occorrenti variazioni alle dotazioni di competenza e cassa.

ART. 16.

Il Ministro del tesoro ha facoltà di emettere, per l'anno finanziario 1981, buoni ordinari del tesoro per un importo massimo, al netto dei buoni da rimborsare, di 30.000 miliardi di lire secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti, a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato, modifiche che possono anche riguardare la scadenza, la durata, le serie dei buoni, nonché l'ammissione a rimborso delle ricevute provvisorie rilasciate nell'anno finanziario 1981 ed esercizi precedenti e non sostituite con i titoli medesimi.

Il limite massimo di circolazione dei buoni ordinari del tesoro è stabilito, nell'anno finanziario 1981, nell'importo di lire 110.000 miliardi.

È data facoltà, altresì, al Ministro del tesoro di autorizzare, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni, nonché di provvedere, con proprio decreto, alla determinazione delle somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per le prestazioni rese ai fini dell'eventuale collocamento dei buoni ordinari del tesoro.

ART. 17.

Ai sensi dell'articolo 17, lettera *b*), della legge 24 maggio 1977, n. 227, come modificata con la legge 9 febbraio 1979, n. 38, concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale, il limite degli impegni assumibili in garanzia ai sensi dell'articolo 3 della legge stessa resta fissato, per l'anno finanziario 1981, in lire 5.500 miliardi per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

ART. 18.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui passivi sui capitoli nn. 5926 e 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

ART. 19.

Ai fini della determinazione del fondo da iscrivere al capitolo n. 5926 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, il complesso delle entrate erariali indicato nel primo comma dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1976, n. 356, è depurato dei rimborsi e delle restituzioni di imposta, ivi compresi gli aggi e le commissioni bancarie, quali risultano dagli appositi capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero delle finanze.

ART. 20.

Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è stabilita in lire 400 miliardi la dotazione, per l'anno finanziario 1981, del capitolo n. 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero medesimo.

ART. 21.

I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, possono essere autorizzate aperture di credito a favore di funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

ART. 22.

I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4 annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

ART. 23.

Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate nell'elenco n. 5 annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

ART. 24.

Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri ed accertati sul capitolo di entrata n. 1472 sono correlativamente versati, in applicazione del regolamento CEE n. 1823/73 della Commissione, al conto di tesoreria denominato « Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia ». La spesa relativa trova imputazione a carico del capitolo n. 5924 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1980 sono riferiti alla competenza dell'anno 1981 ai fini della correlativa spesa, da imputare al citato capitolo n. 5924.

Per le operazioni di spesa di cui al presente articolo, si applicano le procedure previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532.

(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative).

ART. 25.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1981, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

ART. 26.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1981, è stabilito in 100.

ART. 27.

Le somme iscritte ai capitoli nn. 1107, 1108 e 6047 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1981 in relazione alle spese autorizzate dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, prorogata dalla legge 4 agosto 1975, n. 397, dalla legge 27 marzo 1976, n. 60, dalla legge 13 aprile 1977, n. 114 e dalla legge 24 aprile 1980, n. 146, possono essere trasferite, con decreti del Ministro del tesoro, a capitoli di spesa del predetto stato di previsione concernenti altri servizi del Ministero stesso.

ART. 28.

Le spese di cui al capitolo n. 3105 dello stato di previsione del Ministero delle finanze non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono esserlo in quello successivo. Al predetto capitolo si applicano, per l'anno finanziario 1981, le disposizioni contenute nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 29.

Ai fini della ripartizione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 4797 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1981, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, al trasferimento di fondi dal predetto capitolo ad altri capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.

ART. 30.

Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed economici delle attività istituite o da istituire nell'ambito della Guardia di finanza e sprovviste di personalità giuridica, relativamente ai circoli, alle sale convegno, alle mense non obbligatorie di servizio, nonché agli stabilimenti balneari e agli spacci, alle foresterie, ai soggiorni marini e montani e alle sale cinematografiche, si applica la disciplina prevista dall'articolo 9 — secondo e quarto comma — della legge 25 novembre 1971, n. 1041, ancorché le gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in parte con fondi non statali.

ART. 31.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonché a impegnare e pagare le spese per l'anno finanziario 1981 ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze (*Appendice n. 1*).

ART. 32.

Alle spese di cui al capitolo n. 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si applicano, per l'anno finanziario 1981, le disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge 4 aprile 1912, n. 268.

(Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative).

ART. 33.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1981, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 4*).

ART. 34.

Le quote variabili del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono stabilite, per l'anno finanziario 1981, in lire 262 miliardi 313.804.000 ed in lire 390.001.299.000, rispettivamente, ai sensi della lettera *b*) e della lettera *c*) dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356.

La quota di cui al predetto articolo 2, lettera *b*), ha natura di acconto: al relativo conguaglio si provvede dopo l'acquisizione dei dati che appariranno sulla Relazione generale sulla situazione economica del paese per l'anno 1980.

La quota di cui al predetto articolo 2, lettera *c*), corrisponde agli stanziamenti previsti per l'anno finanziario 1981, dalle leggi 9 maggio 1975, n. 153, 5 agosto 1975, n. 412, 10 maggio 1976, n. 261, 10 maggio 1976, n. 352, 1° luglio 1977, n. 403, articolo 2.

Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione ai capitoli nn. 3345, 3346,

3347 e 4561 dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al predetto capitolo n. 7081 del menzionato stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative).

ART. 35.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1981, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 5*).

ART. 36.

Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1981, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero di grazia e giustizia (*Appendice n. 1*).

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative).

ART. 37.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1981, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 6*).

ART. 38.

È approvato, in termini di competenza e cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1981, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (*Appendice n. 1*).

(Stato di previsione
del Ministero della pubblica istruzione
e disposizioni relative).

ART. 39.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1981, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 7*).

ART. 40.

Il pagamento delle spese per retribuzioni al personale supplente docente e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative, degli istituti e scuole speciali statali, può essere autorizzato esclusivamente nei limiti delle assegnazioni disposte sui fondi stanziati sull'apposito capitolo n. 1032 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1981.

È fatto divieto di autorizzare spese per supplenze su fondi iscritti in altri capitoli di bilancio.

ART. 41.

In relazione alla istituzione del ruolo dei ricercatori universitari di cui all'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, ai trasferimenti di fondi, in termini di competenza e di cassa, dai capitoli nn. 4115, 4117 e 4118 al capitolo 4010 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, in relazione agli inquadramenti dei borsisti, assegnisti e contrattisti, da effettuare in detto ruolo in applicazione del suddetto articolo.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative).

ART. 42.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1981, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

ART. 43.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, sono, per l'anno finanziario 1981, quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno.

ART. 44.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1981, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (*Appendice n. 1*).

Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso al bilancio predetto.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, nonché l'impegno e il pagamento delle spese del Fondo medesimo, per l'anno finanziario 1981, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (*Appendice n. 2*).

Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine »

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dei Patrimoni riuniti ex economici, di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, nonché l'impegno e il pagamento delle spese dei Patrimoni predetti, per l'anno finanziario 1981, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n. 3*).

Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economici quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dei Patrimoni riuniti ex economici a favore dei quali è data facoltà di iscrivere somme in applicazione del disposto dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso al bilancio predetto.

(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative).

ART. 45.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1981, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 9*).

ART. 46.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1981, la spesa di lire 3.500.000.000, per provvedere, in relazione ai danni prodotti da eventi bellici, alla riparazione ed alla ricostruzione di beni dello Stato, agli interventi di interesse pubblico, nonché, in base alle disposizioni vigenti contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543, integrata — per quanto riguarda il ripri-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

stino degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza e di assistenza — dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, ratificati, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 784, e, per quanto attiene agli edifici di culto diverso dal cattolico, dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 736; nel decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 240; nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e 21 ottobre 1947, n. 1377, ratificati con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1951, n. 1217; nella legge 25 giugno 1949, n. 409, modificata, per quanto riguarda i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e nelle leggi 27 dicembre 1953, n. 968, e 31 luglio 1954, n. 607:

a) alla ricostruzione dei beni degli enti pubblici locali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza, degli edifici di culto, degli edifici scolastici e delle scuole governative industriali, commerciali, agrarie ed artistiche di proprietà delle scuole stesse, nonché dei beni delle università e degli istituti di istruzione universitaria;

b) alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni dei propri alloggi danneggiati dalla guerra;

c) alla concessione di contributi straordinari in capitale previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 56 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

d) all'esecuzione dei piani di ricostruzione.

ART. 47.

Agli oneri dipendenti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329, 23 ottobre 1963, n. 1481 e 19 febbraio 1970, n. 76, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvederà, per le opere

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e, per le opere di carattere straordinario, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa di cui al precedente articolo 46 ed alla allegata tabella *B*.

ART. 48.

Le erogazioni di cui all'articolo 6, quinto comma, della legge 5 agosto 1975, n. 412, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati.

ART. 49.

È approvato, in termini di competenza e cassa, il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1981, annesso allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 (*Appendice n. 1*).

Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio determinate da impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale è iscritto al capitolo n. 242 del bilancio dell'Azienda di cui sopra, un apposito fondo di riserva.

I prelevamenti dal detto fondo, per competenza e cassa, nonché le iscrizioni ai competenti capitoli delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo dell'Azienda stessa.

ART. 50.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alle variazioni, in termini di competenza e di

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

cassa negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1981, che si rendessero necessarie sulla base delle convenzioni di mutuo di cui al secondo comma dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59.

ART. 51.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a riassegnare, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1981 le somme versate da terzi allo stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per lo stesso anno 1981 a titolo di risarcimento dei danni arrecati al patrimonio stradale.

ART. 52.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a riassegnare, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1981 le somme anticipate sul prezzo contrattuale alle imprese appaltatrici o fornitrici di beni e servizi recuperate ai sensi del settimo comma dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, e versate allo stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per lo stesso anno 1981.

ART. 53.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, al capitolo n. 224 dello stato

di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1981, delle somme versate sul capitolo n. 153 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per rimborsi e concorsi diversi di pertinenza della contabilità speciale intestata al direttore generale dell'ANAS ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1977, n. 106.

(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e disposizioni relative).

ART. 54.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti, per l'anno finanziario 1981, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 10*).

ART. 55.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti, le variazioni di competenza e cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298.

ART. 56.

Alle spese di cui ai capitoli n. 7202 e n. 7203 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti si applicano, per l'anno finanziario 1981, le disposizioni contenute nel quinto e sesto comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

ART. 57.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare ed a riscuotere le entrate ed a impegnare e

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

pagare le spese, relative all'anno finanziario 1981, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dei trasporti (*Appendice n. 1*).

ART. 58.

L'ammontare del fondo di dotazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'anno finanziario 1981, in lire 35 miliardi 500.000.000.

ART. 59.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per l'anno finanziario 1981, a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.

(Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative).

ART. 60.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1981, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 11*).

ART. 61.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a impegnare e pagare le spese relative all'anno finanziario 1981, ai termini del regio de-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

creto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Appendice n. 1*).

ART. 62.

I capitoli dello stato di previsione della spesa della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1981, a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.

ART. 63.

Alle spese di cui ai capitoli n. 501 e n. 502 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni si applicano, per l'anno finanziario 1981, le disposizioni contenute nel quinto e sesto comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

ART. 64.

I capitoli dello stato di previsione della spesa della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1981, per i quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370, sono i seguenti: n. 101, n. 102, n. 103, n. 108, n. 109, n. 110, n. 111, n. 112, n. 113, n. 117, n. 118, n. 119, n. 121, n. 123, n. 124, n. 129, n. 132, n. 133, n. 134, n. 136, n. 138, n. 147, n. 148, n. 149 e n. 255.

ART. 65.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a impegnare e pagare le spese relative all'anno finanziario 1981, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Appendice n. 2*).

ART. 66.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1981, a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.

ART. 67.

Alle spese di cui ai capitoli n. 531, n. 532, n. 539 e n. 542 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici si applicano, per l'anno finanziario 1981, le disposizioni contenute nel quinto e sesto comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

ART. 68.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno finanziario 1981, per i quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370, sono i seguenti: n. 101, n. 103,

n. 104, n. 106, n. 107, n. 108, n. 109,
n. 113, n. 114, n. 115, n. 117, n. 120,
n. 121, n. 124, n. 125, n. 126, n. 129,
n. 130, n. 131, n. 171 e n. 258.

*(Stato di previsione del Ministero
della difesa e disposizioni relative).*

ART. 69.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1981, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 12*).

ART. 70.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 4001, 4005, 4011, 4031, 4051 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano, per l'esercizio finanziario 1981, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 4011, 4031 e 4051 si applicano le disposizioni contenute rispettivamente nell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372, nell'articolo 2 della legge 22 marzo 1975, n. 57 e nell'articolo 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 38.

Alle spese per infrastrutture multinazionali NATO sostenute a carico degli stanziamenti del capitolo n. 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa e del capitolo n. 6741 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico.

Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed economici delle attività relative ai circoli, alle sale di convegno e mense per ufficiali e sottufficiali, nonché alle mense aziendali, ai soggiorni marini e montani, agli stabilimenti balneari, agli spacci e sale cinema-

tografiche istituiti presso enti, comandi e unità militari, ai posti di ristoro, alle case del soldato e foresterie, operanti nell'ambito dell'Amministrazione militare e sprovviste di personalità giuridica, si applica la disciplina prevista dall'articolo 9 — secondo e quarto comma — della legge 25 novembre 1971, n. 1041, ancorché le gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in parte con fondi non statali.

ART. 71.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1981, quelli descritti negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa.

ART. 72.

Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare è fissato, per l'anno finanziario 1981, come appresso:

a) militari specializzati:

Esercito	n. 21.000
Marina	» 14.000
Aeronautica	» 34.450

b) militari aiuto-specialisti:

Esercito	n. 40.000
Marina	» 16.000
Aeronautica	» 19.800

Il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica — ruolo naviganti — da mantenere in ser-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

vizio a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 21 maggio 1960, n. 556, è stabilito, per l'anno finanziario 1981, in 50 unità.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento della marina militare da trattenere in servizio a norma dell'articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575, è stabilito, per l'anno finanziario 1981, come appresso:

sottotenenti di vascello e gra-	
di corrispondenti	n. 30
guardiamarina	» 60

Il numero massimo degli ufficiali di stato maggiore di complemento della marina militare piloti da mantenere in servizio a norma dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, è stabilito, per l'anno finanziario 1981, in 90 unità.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma volontaria a norma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 371, è stabilito, per l'anno finanziario 1981, come appresso:

Esercito (compresi i cara-	
binieri)	n. 100
Marina	» 4
Aeronautica	» 90

ART. 73.

La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria e in rafferma, per l'anno finanziario 1981, è fissata, a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

sergenti	n. 7.000
graduati e militari di	
truppa	» 21.000

ART. 74.

Il numero globale dei capi di prima, seconda e terza classe e dei secondi capi

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

della Marina militare è stabilito, per l'anno finanziario 1981, a norma dell'articolo 18, secondo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, in 9.465 unità.

ART. 75.

La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, è determinata, per l'anno finanziario 1981, a norma dell'articolo 18, quarto comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

sergenti	n. 7.000
sergenti raffermati di leva »	600
sottocapi e comuni volon- tari	» 4.000
sottocapi raffermati di leva »	1.200

ART. 76.

A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare in ferma o rafferma è fissata, per l'anno finanziario 1981, come appresso:

sergenti	n. 6.900
graduati e militari di trup- pa	» 1.774

Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, di giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi, è stabilito, a norma dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56, in 10.108 unità.

ART. 77.

Il numero massimo degli ufficiali e dei sottufficiali da ammettere al trattenimento in servizio a norma del primo comma dell'articolo 2 e del secondo comma dell'articolo 18 della legge 20 dicembre 1973,

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

n. 824, è fissato, per l'anno finanziario 1981, come appresso:

Ufficiali:

Esercito (compresi i carabinieri)	n.	22
Marina	»	12
Aeronautica	»	70

Sottufficiali:

Esercito	n.	9
Aeronautica	»	10

ART. 78.

La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonché le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1930, n. 807, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1981 (*Elenco n. 3*). Il Ministro della difesa è autorizzato a disporre, con propri decreti, nei limiti degli stanziamenti dei competenti capitoli, la costituzione di mense obbligatorie di servizio presso Comandi, Enti o Reparti che si trovino, in particolari situazioni di impiego ed ambientali.

(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e disposizioni relative).

ART. 79.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno finanziario 1981, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 13*).

ART. 80.

È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste dema-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

niali, per l'anno finanziario 1981, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (*Appendice n. 1*). Ai fini della gestione predetta restano confermate le norme dello statuto-regolamento approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, nell'anno finanziario 1981, le eventuali variazioni, in termini di competenza e di cassa, al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali comunque connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché con l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

*(Stato di previsione
del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e disposizioni relative).*

ART. 81.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1981, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 14*).

*(Stato di previsione
del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e disposizioni relative).*

ART. 82.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1981, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 15*).

ART. 83.

Il Ministro del tesoro è autorizzato, per l'anno finanziario 1981, su proposta

dei Ministri interessati, a trasferire, dagli stanziamenti di competenza e cassa iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale — rubrica Ispettorato del lavoro — allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le somme occorrenti per il trattamento economico del personale dell'Ispettorato tecnico dell'industria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265.

ART. 84.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e cassa, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1981, delle somme versate sul capitolo n. 2376 dello stato di previsione dell'entrata dai contravventori alle disposizioni regolanti il collocamento dei lavoratori in agricoltura, ai sensi della legge 8 agosto 1972, n. 459.

*(Stato di previsione del Ministero
del commercio con l'estero
e disposizioni relative).*

ART. 85.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1981, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 16*).

*(Stato di previsione del Ministero
della marina mercantile
e disposizioni relative).*

ART. 86.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della marina mercantile, per l'anno finanziario 1981, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 17*).

*(Stato di previsione del Ministero
delle partecipazioni statali
e disposizioni relative).*

ART. 87.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle partecipazioni statali, per l'anno finanziario 1981, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 18*).

*(Stato di previsione del Ministero
della sanità e disposizioni relative).*

ART. 88.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1981, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 19*).

ART. 89.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, al capitolo n. 2535 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1981, in termini di competenza e di cassa, le somme — corrispondenti ai versamenti che affluiranno al capitolo n. 3612 dello stato di previsione dell'entrata per il medesimo anno finanziario — occorrenti per la organizzazione relativa ai servizi per la vaccinazione obbligatoria contro la tubercolosi, ai sensi dell'articolo 10 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088.

ART. 90.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, al trasferimento dei fondi iscritti al capitolo n. 6000 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1981, a capitoli anche di nuova istituzione del medesimo stato di previsione, per l'attuazione

della delega di cui all'articolo 23 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativa all'istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

(Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo e disposizioni relative).

ART. 91.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1981, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 20*).

(Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e disposizioni relative).

ART. 92.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'anno finanziario 1981, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 21*).

(Quadro generale riassuntivo).

ART. 93.

È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1981, con le tabelle allegate.

(Disposizioni diverse).

ART. 94.

A valere sui fondi stanziati per l'anno finanziario 1981, rispettivamente per competenza e cassa, sui capitoli di spesa indicati nella tabella A allegata alla presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

n. 5053 dello stato di previsione del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

ART. 95.

Per l'anno finanziario 1981 gli importi da iscrivere nei singoli stati di previsione dei Dicasteri interessati in relazione a disposizioni di legge che demandano la quantificazione dell'onere annuo alla legge di approvazione del bilancio, sono quelli indicati nella tabella *B* allegata alla presente legge. Per il medesimo anno finanziario i pagamenti corrispondenti restano considerati nelle autorizzazioni di cassa dei pertinenti capitoli di spesa.

ART. 96.

Per l'anno finanziario 1981 i capitoli dei singoli stati di previsione per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative rispettivamente per competenza e cassa sono quelli indicati nella tabella *C* allegata alla presente legge.

ART. 97.

La composizione delle razioni viveri in natura per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo forestale dello Stato e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1981, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno (*Elenco n. 3*).

ART. 98.

Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Am-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ministrazioni in dipendenza di speciali disposizioni legislative, ancorché facenti riferimento anche agli esercizi finanziari 1980-81 e 1981-82, restano stabilite, per l'anno finanziario 1981, nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

ART. 99.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dagli stati di previsione delle varie amministrazioni statali a quello del Ministero del tesoro delle somme iscritte, per competenza e cassa, in capitoli concernenti spese inerenti ai servizi e forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme di applicazione.

ART. 100.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, con variazioni compensative nel conto dei residui, al trasferimento ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro ed in quelli della spesa delle Amministrazioni ed aziende autonome, le somme eventualmente ancora non impegnate in essere sui capitoli di spesa di investimento di cui al decreto ministeriale 24 luglio 1976 emanato ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, da devolvere per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 47 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218.

ART. 101.

A decorrere dal 1° gennaio 1981 e fino al perfezionamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal terzo comma dell'articolo 24-*quinquies* introdotto nel decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 dalla legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, al pagamento delle

retribuzioni, delle competenze accessorie, dell'indennità di fine servizio e di quanto altro dovuto, ai sensi del successivo quarto comma del medesimo articolo 24-*quinquies* della legge stessa, al personale che non abbia trovato collocazione negli enti pubblici di cui alla tabella A della legge 20 marzo 1975, n. 70, provvede la Segreteria dei ruoli unici presso la Presidenza del Consiglio dei ministri a mezzo della contabilità speciale istituita presso la Sezione di Tesoreria provinciale di Roma che sarà alimentata con la disponibilità degli appositi capitoli compresi nella rubrica 15 « Ufficio per l'amministrazione del personale dei ruoli unici » dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981. La contabilità speciale è intestata alla Segreteria dei ruoli unici ed è gestita dal funzionario di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618.

Per gli ordini di accreditamento di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1979, concernente la costituzione dell'Ufficio stralcio previsto dall'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non si applica il limite di somma di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

ART. 102.

Al pagamento delle competenze spettanti al personale civile e militare del Commissariato per l'assistenza al volo civile, inquadrato nei ruoli transitori dei controllori del traffico aereo e degli assistenti del traffico aereo ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1979, n. 635, può provvedersi mediante apertura di credito, a favore di un funzionario delegato, d'importo anche eccedente il limite stabilito dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

ART. 103.

Il Commissariato per l'assistenza al volo civile è autorizzato a costituire, a valere sullo stanziamento iscritto al capitolo n. 3152 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno finanziario 1981, un fondo di lire 200 milioni presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, da utilizzarsi per il pagamento delle spese relative a servizi e forniture prestatati dall'Azienda stessa o derivanti da contratti stipulati direttamente dal Commissariato, considerati nella denominazione del citato capitolo n. 3152.

Il predetto fondo è reintegrabile a seguito della presentazione dei rendiconti, da parte dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, relativi alle spese da essa sostenute con utilizzo del fondo medesimo.

ART. 104.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, al trasferimento di somme tra i capitoli concernenti « Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni fissi non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa » iscritti negli stati di previsione della spesa dei singoli Dicasteri.

Analogo trasferimento può essere effettuato tra i capitoli stessi e quello n. 4351 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, concernente « Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa ».

ART. 105.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di competenza e di cassa occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 2 marzo 1963, n. 283, sull'organizzazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in Italia.

ART. 106.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, di competenza e di cassa, dal capitolo n. 5926 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981 e dal capitolo n. 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno finanziario, ai capitoli dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle Regioni a statuto speciale dei fondi considerati ai predetti capitoli n. 5926 e n. 7081 ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

ART. 107.

Ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è autorizzata l'estinzione dei titoli di pagamento tratti nell'anno finanziario 1981, per contributi o apporti dello Stato a favore degli organismi del sistema mutuo-previdenziale, mediante commutazione in quietanza d'entrata, con imputazione al capitolo n. 3342 « Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria » dello stato di previsione dell'entrata per il suddetto anno finanziario.

ART. 108.

Con decreti da emanarsi dal Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri competenti, viene provveduto all'istituzione di appositi capitoli per le entrate e per le spese da effettuare in conto residui e per le quali non esistano in bilancio i capitoli corrispondenti.

Con i medesimi decreti, il Ministro del tesoro determina l'autorizzazione di cassa per i capitoli di cui al precedente comma.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Il Ministro del tesoro ha facoltà, altresì, di integrare, con propri decreti, le dotazioni di cassa dei capitoli concernenti spese di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, limitatamente ai maggiori residui risultanti a chiusura dell'esercizio 1980 rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio 1981.

Dei decreti di cui ai precedenti commi sarà dato conto al Parlamento in occasione della presentazione del disegno di legge di assestamento del bilancio di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

ART. 109.

In riferimento alle ripartizioni effettuate dal CIPE delle somme recate dalla legge 1° giugno 1977, n. 285, concernente provvidenze per l'occupazione giovanile, dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479 e dall'articolo 22 della legge 24 aprile 1980, n. 146, il Ministro del tesoro ha facoltà di integrare, con propri decreti, le dotazioni di cassa dei capitoli di spesa relativi all'attuazione delle suindicate disposizioni legislative limitatamente ai maggiori residui risultanti alla chiusura dell'esercizio 1980, rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio 1981.

ART. 110.

L'A.I.M.A. è autorizzata a corrispondere agli aventi diritto il premio supplementare per il mantenimento delle vacche nutrici previsto dall'articolo 3, punto 2), del regolamento CEE n. 1357/80 del Consiglio del 5 giugno 1980.

Per il pagamento di detto premio si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727.

ART. 111.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a effettuare, nell'anno 1981, operazioni di indebitamento, nel limite che per lo stesso anno risulta nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, nelle forme di:

a) buoni poliennali del tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, con la osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941, e, in quanto applicabili, di quelle di cui alla legge 23 febbraio 1958, n. 84; detti buoni poliennali del tesoro possono essere anche utilizzati per l'eventuale rinnovo dei buoni del tesoro poliennali 12 per cento, di scadenza 1° gennaio 1982;

b) certificati speciali di credito del tesoro, di durata non superiore a trentasei mesi. Con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito del tesoro, i piani di rimborso dei medesimi, nonché ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — alla emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi. I certificati medesimi e relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, fatta eccezione per il versamento delle cedole di interessi in pagamento delle imposte dirette. I certificati predetti possono essere sottoscritti, in deroga ai rispettivi ordinamenti, anche dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti;

c) certificati di credito del tesoro di durata non superiore a dieci anni, con cedola semestrale di interessi, e con l'os-

servanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi dal settimo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 403.

(Bilancio pluriennale).

ART. 112.

Resta approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, il bilancio pluriennale dello Stato e delle Aziende autonome per il triennio 1981-1983, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA A

CAPITOLI DAI QUALI, CON DECRETI DEL MINISTRO DEL TESORO, POSSONO ESSERE TRASFERITE SOMME AL CAPITOLO N. 5053 DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO PER L'ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO

MINISTERI	CAPITOLI
TESORO	1108-1445-1507-1574-1635-1717-1795-2007-2075- 2233-2669-2959-3344-3587-3848-4027-5040- 5279-5872
FINANZE	1094-3465-3859-4298-4660-5383
BILANCIO	1140
GIUSTIZIA	1100-1592
ESTERI	1110
ISTRUZIONE	1119-1578
LAVORI PUBBLICI	1122
AGRICOLTURA	1118
INDUSTRIA	1099-3537-4550-5046
LAVORO	1099-1535-2535
COMMERCIO ESTERO	1101
MARINA MERCANTILE	1101
PARTECIPAZIONI STATALI	1099
SANITÀ	1101-4536
TURISMO	1100
BENI CULTURALI	1067

TABELLA B

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
CHE DEMANDANO LA QUANTIFICAZIONE DELL'ONERE ANNUO ALLA LEGGE
DI BILANCIO

Stanziamen-
to
(lire)

MINISTERO DEL TESORO

Legge 24 dicembre 1955, n. 1312.

Autorizzazione della spesa necessaria al funzionamento della Corte costituzionale	5.200.000.000
---	---------------

Legge 8 febbraio 1973, n. 17.

Aumento dell'assegnazione annua a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro	3.500.000.000
---	---------------

Legge 22 giugno 1954, n. 385.

Sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo Medaglie d'oro al valor militare	30.000.000
--	------------

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

Norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo	27.100.000.000
--	----------------

Decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216.

Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari	3.000.000.000
--	---------------

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	Stanziamiento (lire)
<i>Legge 22 luglio 1978, n. 385.</i>	
Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato	120.000.000.000
<i>Legge 5 agosto 1978, n. 462.</i>	
Nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario al personale della scuola, comprese le università	3.600.000.000
<i>Legge 5 luglio 1966, n. 526.</i>	
Modifiche alla legge 31 marzo 1956, n. 294 e nuove norme concernenti provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia	969.500.000
<i>Legge 16 luglio 1974, n. 407, modificata dalla legge 13 aprile 1977, n. 216.</i>	
Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica (COST), ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo	884.500.000
<i>Legge 27 gennaio 1962, n. 7.</i>	
Provvedimenti straordinari a favore del comune di Napoli	10.750.000.000
<i>Legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181.</i>	
Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS)	810.464.717.000
<i>Legge 23 dicembre 1975, n. 698.</i>	
Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia	70.163.000.000

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	Stanziamiento (lire)
<i>Legge 3 febbraio 1976, n. 11.</i>	
Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il Consiglio delle Comunità europee da una parte e gli Stati ACP dall'altra	62.567.400.000
<i>Legge 3 ottobre 1977, n. 863.</i>	
Finanziamento dei regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno, in relazione all'articolo 189 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957	30.000.000.000
<i>Legge 22 dicembre 1977, n. 951.</i>	
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato:	
Articolo 8. — Rimborso all'ANAS dell'onere relativo all'ammortamento dei mutui contratti dall'Azienda stessa per la costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria	26.090.362.000
Articolo 11. — Autorizzazione di spesa in relazione all'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, ed agli impegni in materia di personale non statale addetto agli istituti scientifici ed ai centri di studio, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167	455.000.000.000
Articolo 12. — Autorizzazione di spesa in relazione all'andamento dei programmi spaziali nazionali di cui alla legge 2 agosto 1974, n. 388	38.000.000.000
<i>Legge 21 dicembre 1978, n. 843.</i>	
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato:	
Articolo 45. — Versamento al fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane dell'importo occorrente per il pagamento delle rate dei mutui contratti dalla Società autostrade romane ed abruzzesi (SARA) per la costruzione delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara	65.992.182.000

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	Stanziamiento (lire)
<i>Legge 23 dicembre 1978, n. 833.</i>	
Istituzione del servizio sanitario nazionale	19.400.000.000.000
<i>Legge 26 gennaio 1980, n. 16.</i>	
Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero	15.000.000.000
<i>Legge 24 aprile 1980, n. 146.</i>	
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):	
Articolo 36. — Assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica	53.740.000.000
Articolo 38. — Somme dovute dalle singole amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni	110.669.000.000
Articolo 39. — Concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del fondo per il culto	5.355.735.000
<i>Legge 8 agosto 1980, n. 441.</i>	
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, concernente disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali:	
Articolo 12. — Conferimento al fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.	
<i>Legge 18 novembre 1975, n. 764.</i>	
Liquidazione dell'ente « Gioventù Italiana ».	20.000.000.000
<i>Legge 24 aprile 1980, n. 146.</i>	
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):	
Articolo 37. — Occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia.	

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	Stanziamiento (lire)
<i>Legge 23 luglio 1980, n. 389.</i>	
Interventi del fondo centrale di garanzia per le esigenze finanziarie di alcune società autostradali	220.000.000.000

MINISTERO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Istituzione del servizio sanitario nazionale	510.000.000.000
--	-----------------

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Legge 26 ottobre 1962, n. 1612.

Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze	1.060.000.000
---	---------------

Legge 4 ottobre 1966, n. 794.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino americano	1.500.000.000
--	---------------

*Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(modificato dalla legge 3 giugno 1977, n. 322).*

Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri (Fondo di anticipazione per le spese urgenti)	10.000.000.000
--	----------------

Legge 9 giugno 1977, n. 358.

Ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva di una Agenzia spaziale europea (ASE)	70.000.000.000
---	----------------

	Stanziamen- (lire)
<i>Legge 7 novembre 1977, n. 883.</i>	
Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia	430.000.000

Legge 26 luglio 1978, n. 435.

Autorizzazione di spesa per la partecipazione italiana al Programma della Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP)	6.100.000.000
--	---------------

Legge 31 marzo 1980, n. 140.

Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù	130.000.000
--	-------------

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Legge 28 giugno 1977, n. 394.

Potenziamento dell'attività sportiva universitaria	3.500.000.000
--	---------------

Legge 13 marzo 1980, n. 72.

Contributo all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) per il quinquennio 1979-1983	50.000.000.000
--	----------------

MINISTERO DELL'INTERNO

Legge 15 giugno 1959, n. 451.

Istituzione del capitolo « Fondo scorta per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza »	1.500.000.000
--	---------------

Legge 2 dicembre 1969, n. 968.

Istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno del capitolo « Fondo scorta » per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	200.000.000
--	-------------

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Stanziamiento
(lire)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spese per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata (articolo 49, ultimo comma) . . .	250.000.000
--	-------------

Legge 18 dicembre 1952, n. 2522, modificata ed integrata con legge 18 aprile 1962, n. 168.

Concorso dello Stato nella costruzione di nuove chiese	6.000.000.000
--	---------------

Legge 31 luglio 1954, n. 607.

Attribuzione al Ministero dei lavori pubblici della competenza per la concessione dei contributi statali previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, per la riparazione o la ricostruzione nel territorio nazionale di case di abitazione danneggiate o distrutte in dipendenza di eventi bellici (limite impegno) . . .	100.000.000
---	-------------

Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090.

Norme delegate concernenti il piano regolatore generale degli acquedotti	5.000.000.000
--	---------------

MINISTERO DELLA DIFESA

Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263.

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, articolo 17: Fondi scorta.

Esercito, Marina ed Aeronautica	38.000.000.000
Arma dei carabinieri	5.500.000.000

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Stanziamiento
(lire)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Legge 31 marzo 1971, n. 144.

Finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'AIMA 17.000.000.000

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

*Legge 29 aprile 1949, n. 264.*Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza
dei lavoratori involontariamente disoccupati 100.000.000*Legge 17 ottobre 1961, n. 1038.*Modifiche al testo unico delle norme concernenti gli assegni fami-
liari e la determinazione del contributo per la Cassa per l'in-
tegrazione dei guadagni degli operai dell'industria 11.380.000.000*Legge 3 giugno 1975, n. 160.*Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il
collegamento alla dinamica salariale 464.886.000.000*Legge 21 dicembre 1978, n. 843.*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria) (articolo 27):Concorso dello Stato al finanziamento delle gestioni spe-
ciali pensionistiche degli artigiani (miliardi 55) e degli eser-
centi attività commerciali (miliardi 50) 105.000.000.000

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Stanziamen-
(lire)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito in legge 9 gennaio 1936, n. 147 e successive modificazioni e legge 27 dicembre 1973, n. 878.

Provvidenze per l'industria cantieristica navale. Sistemazioni difensive su navi mercantili 50.000.000

Legge 6 agosto 1954, n. 721.

Momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di porto 200.000.000

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Legge 31 maggio 1975, n. 185.

Potenziamento e razionalizzazione dell'attività di promozione delle esportazioni italiane 65.000.000.000

MINISTERO DELLA SANITA

Legge 21 aprile 1977, n. 164,

Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 947, concernente contributo dell'Italia al Centro internazionale di ricerche per il cancro 530.000.000

Legge 11 luglio 1980, n. 312.

Nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato:

Articolo 25. — 8° comma - compenso particolare al personale dell'Istituto superiore di sanità 1.250.000.000

Stanziamiento
(lire)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Legge 27 maggio 1975, n. 190.

Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale
« Vittorio Emanuele II » di Roma 1.000.000.000

Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali. As-
segnazioni per il funzionamento degli istituti centrali per il
catalogo e la documentazione; per il catalogo unico delle bi-
blioteche italiane e per le informazioni bibliografiche; per la
patologia del libro; per il restauro 1.430.000.000

TABELLA C

CAPITOLI DI SPESA DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1981 PER I QUALI IL MINISTRO DEL TESORO È AUTORIZZATO AD EFFETTUARE VARIAZIONI TRA LORO COMPENSATIVE

Stato di previsione del Ministero del tesoro

Capitolo n. 6805 e capitolo n. 4677.

Capitolo n. 6851 e capitoli compresi nella Rubrica 8 del medesimo stato di previsione;

Capitolo n. 6852 e capitolo n. 3731.

Stato di previsione del Ministero delle finanze

Capitolo n. 1901 e capitolo n. 1979;

Capitoli nn. 1980, 1983, 1984, 1987 e 1988;

Capitolo n. 5475 e capitolo n. 5476;

Capitoli nn. 1107, 1108, 1110 e 6047;

Capitoli nn. 1090, 3128, 3462, 3855, 4656, 5388 e 6041.

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri

Capitolo n. 1503 e capitolo n. 2503;

Capitolo n. 1501 e capitoli nn. 1017 e 1503.

Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici

Capitoli nn. 2001, 2101;

Capitoli nn. 1026, 1027, 1139;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Capitoli nn. 9009, 9051;

Capitoli nn. 8226, 8237;

Capitoli nn. 9154, 9175.

*Stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma
delle strade*

Capitoli nn. 503, 504, 505, 509.

Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione

Tra il capitolo n. 1032 e i capitoli nn. 1030, 1401, 1502, 2001, 2002,
2009, 2201, 2400, 2401, 2600, 2601, 2602, 3001, 3201.

Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali

Capitoli nn. 2035, 2038, 2045, 2104, 2113, 2114 e capitoli nn. 1022
e 1067.

PAGINA BIANCA

**A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 1981**

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILAN

ENTRATA			
TITOLO I. — ENTRATE TRIBUTARIE		85.325.000.000.000	
TITOLO II. — ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		19.182.072.987.000	
TITOLO III. — ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		139.093.010.000	
(di cui: riscossione di crediti)		(7.792.380.000)	
TOTALE ENTRATE FINALI		104.646.165.997.000	
TITOLO IV. — ACCENSIONE DI PRESTITI		66.843.836.580.000	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE			171.490.002.577
RISULTATI DIFFERENZIALI			
Entrate tributarie ed extratributarie		104.507.072.987.000	
Spese correnti (—)		133.223.347.061.000	
RISPARMIO PUBBLICO			28.716.274.074
Entrate finali		104.646.165.997.000	
Spese finali (—)		159.614.292.033.000	
SALDO NETTO DA FINANZIARE			54.968.126.036
Entrate finali al netto delle riscossioni di crediti		104.638.373.617.000	
Spese finali	159.614.292.033.000		
Operazioni finanziarie:			
Partecipazioni	305.003.000.000		
Anticipazioni per finalità produttive	631.002.182.000		
Anticipazioni per finalità non produttive	3.358.602.070.000		
Totale operazioni finanziarie	4.294.607.252.000		
Spese finali al netto delle operazioni finanziarie		155.319.684.781.000	
INDEBITAMENTO NETTO			50.681.311.164
Entrate finali		104.646.165.997.000	
Spese complessive (—)		171.490.002.577.000	
RICORSO AL MERCATO			66.843.836.580

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 1981

S P E S A		
TITOLO I. — SPESE CORRENTI		
Tesoro	96.223.826.358.000	
Finanze	4.783.986.534.000	
Bilancio e programmazione economica	8.967.600.000	
Grazia e giustizia	1.070.796.614.000	
Affari esteri	445.331.721.000	
Pubblica istruzione	14.714.976.458.000	
Interno	2.607.653.176.000	
Lavori pubblici	141.308.700.000	
Trasporti	639.487.787.800	
Poste e telecomunicazioni	864.750.000	
Difesa	7.418.323.670.000	
Agricoltura e foreste	188.672.159.000	
Industria, commercio e artigianato	29.719.435.000	
Lavoro e previdenza sociale	3.882.522.751.000	
Commercio con l'estero	96.469.850.000	
Marina mercantile	423.323.407.000	
Partecipazioni statali	2.343.650.000	
Sanità	190.963.850.000	
Turismo e spettacolo	91.797.141.000	
Beni culturali e ambientali	261.511.450.000	
		133.223.347.061.000
TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE		
Tesoro	19.729.730.920.000	
Finanze	12.999.600.000	
Bilancio e programmazione economica	1.884.869.368.000	
Grazia e giustizia	7.500.000.000	
Affari esteri	75.000.000.000	
Pubblica istruzione	248.000.000.000	
Interno	99.959.000	
Lavori pubblici	2.352.188.317.000	
Trasporti	199.681.667.000	
Difesa	92.355.000.000	
Agricoltura e foreste	463.711.640.000	
Industria, commercio e artigianato	631.159.695.000	
Lavoro e previdenza sociale	—	
Marina mercantile	267.771.306.000	
Partecipazioni statali	256.000.000.000	
Sanità	5.000.000.000	
Turismo e spettacolo	26.502.000.000	
Beni culturali e ambientali	138.375.000.000	
		26.390.944.972.000
TOTALE SPESE FINALI		159.614.292.033.000
TITOLO III. — RIMBORSO DI PRESTITI		11.875.710.544.000
TOTALE COMPLESSIVO SPESE		171.490.002.577.000

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO A/1 al Quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
PREVISTE IN TERMINI DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 1981 CLASSIFICATE PER VOCI FUNZIONALI

(in milioni di lire)

MINISTERI	Amministrazione generale	Difesa nazionale	Giustizia	Sicurezza pubblica	Relazioni internazionali	Istruzione e cultura	Azione ed interventi nel campo delle abitazioni	Azione ed interventi nel campo sociale	Trasporti e comunicazioni	Azione ed interventi nel campo economico	Interventi a favore della finanza regionale e locale	Oneri non ripartibili	Totale delle spese correnti ed in conto capitale
Tesoro	1.249.236	16.600	—	—	3.063.318	578.374	1.557.248	21.586.783	6.035.826	7.754.785	9.325.371	(a) 64.786.016	115.953.557
Finanze	2.870.056	—	—	—	—	645.000	107	300	12	—	1.128	1.280.383	4.796.986
Bilancio e programmazione economica	8.968	—	—	—	—	—	—	510.000	—	50.000	1.324.969	—	1.893.837
Grazia e giustizia	20	—	1.074.931	—	—	—	—	3.346	—	—	—	—	1.078.297
Affari esteri	—	—	—	—	341.758	72.962	—	28.455	—	77.157	—	—	520.332
Pubblica Istruzione	—	—	—	—	—	14.962.976	—	—	—	—	—	—	14.962.976
Interno	109.894	—	—	1.519.456	—	—	100	908.123	—	—	10.180	—	2.607.763
Lavori pubblici	40.499	—	80.000	—	—	177.928	764.976	235.350	455.642	739.080	42	—	2.493.497
Trasporti	550	—	—	—	—	—	—	—	838.619	—	—	—	839.169
Poste e telecomunicazioni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	865
Difesa	—	6.160.023	—	1.257.432	—	—	30.889	11.435	50.300	—	—	—	7.510.679
Agricoltura e foreste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	652.384	—	—	652.384
Industria, commercio e artigianato	—	—	—	—	—	—	—	—	—	660.879	—	—	660.879
Lavoro e previdenza sociale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.882.523
Commercio estero	—	—	—	—	—	—	—	3.882.523	—	—	—	—	96.470
Marina mercantile	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96.470	—	—	96.470
Partecipazioni statali	—	—	—	—	—	—	—	—	679.374	3.171	—	—	691.095
Sanità	—	—	—	—	—	—	—	8.550	40.000	218.844	—	—	258.844
Turismo e spettacolo	—	—	—	—	—	—	—	195.964	—	—	—	—	195.964
Beni culturali e ambientali	—	—	—	—	—	79.152	—	—	—	39.147	—	—	118.299
Tali	—	—	—	—	—	399.821	—	65	—	—	—	—	399.886
	4.279.223	6.177.223	1.154.931	2.776.888	3.405.076	16.916.212	2.353.320	27.430.894	8.100.698	10.291.897	10.061.590	66.066.399	159.614.292

(a) Di cui milioni 33.335.657 concernono accantonamenti negli appositi fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO A/2 al Quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza (I)

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
PREVISTE IN TERMINI DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 1981
CLASSIFICATE SOTTO IL PROFILO ECONOMICO

(in milioni di lire)

MINISTERI	SPESE CORRENTI										Somme non attribuibili	Totale
	Servizi degli Organi costituzionali dello Stato	Personale in attività di servizio	Personale in quiescenza	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti	Interessi	Poste correttive e compensative delle entrate	Ammortamenti	(a)			
Tesoro	302.960	321.910	4.245.843	740.950	34.879.792	21.617.629	2.914.100	89.997	31.110.645	96.223.826		
Finanze	—	1.298.753	33.300	1.217.017	17.381	235.800	1.890.471	38.500	52.764	4.783.986		
Bilancio e programma-zione economica	—	3.219	112	1.542	4.094	—	—	—	1	8.968		
Grazia e giustizia	—	709.304	9.815	308.495	48.133	—	—	—	50	1.070.797		
Affari esteri	—	208.682	4.111	71.949	150.577	—	10.000	—	3	445.332		
Pubblica istruzione	—	13.867.212	113.342	268.355	465.767	—	—	—	300	14.714.976		
Interno	—	1.277.962	98.441	236.455	985.947	—	1.750	—	7.068	2.607.653		
Lavori pubblici	—	62.535	5.050	72.324	1.250	—	—	—	150	141.309		
Trasporti	—	82.813	2.309	47.178	507.168	—	—	—	20	639.483		
Poste e telecomunica-zioni	—	303	—	500	2	—	—	—	—	865		
Difesa	—	3.120.576	249.375	3.896.366	78.646	—	43.500	—	29.861	7.418.324		
Agricoltura e foreste	—	129.345	10.130	12.198	36.994	—	—	—	5	188.672		
Industria, commercio e artigianato	—	18.009	1.305	5.228	5.170	—	5	—	2	29.719		
Lavoro e previdenza so-ciale	—	140.577	510	20.221	3.721.213	—	—	—	2	3.882.523		
Commercio estero	—	5.949	524	349	89.648	—	—	—	—	96.470		
Marina mercantile	—	17.958	915	11.885	392.365	—	200	—	—	423.323		
Partecipazioni statali	—	2.279	146	416	2	—	—	—	1	2.844		
Sanità	—	40.974	1.210	38.540	108.230	—	1	—	2.009	190.964		
Turismo e spettacolo	—	4.444	359	1.363	85.630	—	—	—	1	91.797		
Beni culturali e ambien-tali	—	155.074	1.268	70.621	34.540	—	3	—	5	261.511		
	302.960	21.467.948	4.778.055	7.016.952	41.612.549	21.853.429	4.860.030	128.407	31.202.917	133.223.347		

(a) Di cui milioni 27.237,295 concernono accantonamenti nell'apposito fondo speciale in relazione a provvedimenti legislativi in corso e milioni 3.282,000 il fondo da ripartire in relazione alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale da corrispondere al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO A/2 al Quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza (II)

(in milioni di lire)

MINISTERI	SPESE IN CONTO CAPITALE								Totale
	Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato	Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato	Trasferimenti	Partecipazioni azionarie e conferimenti	Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive	Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive	Somme non attribuibili	Totale	
Tesoro	—	—	8.198.162	89.003	615.602	3.358.602	(a) 7.468.362	19.729.731	
Finanze	12.892	—	107	—	—	—	—	12.999	
Bilancio e programmazione economica	—	—	1.884.869	—	—	—	—	1.884.869	
Grazia e giustizia	—	—	7.500	—	—	—	—	7.500	
Affari esteri	4.000	—	71.000	—	—	—	—	75.000	
Pubblica istruzione	5.000	—	243.000	—	—	—	—	248.000	
Interno	—	—	100	—	—	—	—	100	
Lavori pubblici	1.393.297	500	958.481	—	—	—	—	2.352.188	
Trasporti	121.650	662	77.370	—	—	—	—	199.682	
Poste e telecomunicazioni	—	—	—	—	—	—	—	—	
Difesa	30.000	—	1.220	—	—	—	—	92.355	
Agricoltura e foreste	46.503	—	401.809	—	15.400	—	—	463.712	
Industria, commercio e artigianato	—	—	628.160	—	—	—	—	631.160	
Lavoro e previdenza sociale	—	—	—	—	—	—	—	—	
Commercio estero	—	—	—	—	—	—	—	—	
Marina mercantile	342	—	261.730	—	—	—	—	267.772	
Partecipazioni statali	—	—	—	216.000	—	—	—	256.000	
Sanità	—	—	2.000	—	—	—	—	5.000	
Turismo e spettacolo	—	—	26.502	—	—	—	—	26.502	
Beni culturali e ambientali	68.000	3.950	66.425	—	—	—	—	138.375	
Totale	1.681.594	117.047	12.828.435	305.003	631.002	3.358.602	7.468.362	26.390.945	

(a) Di cui milioni 6.098.362 riguardano gli accantonamenti nell'apposito fondo speciale in relazione a provvedimenti legislativi in corso.

**B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 1981**

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO I

ENTRATA			
TITOLO I. — ENTRATE TRIBUTARIE		84.125.000.000.000	
TITOLO II. — ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		18.896.803.493.000	
TITOLO III. — ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		139.909.156.000	
(di cui: riscossione di crediti)		(9.293.526.000)	
TOTALE ENTRATE FINALI		103.161.712.649.000	
TITOLO IV. — ACCENSIONE DI PRESTITI		71.958.796.446.000	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE			175.120.509.095.000
RISULTATI DIFFERENZIALI			
Entrate tributarie ed extratributarie		103.021.803.493.000	
Spese correnti (—)		136.355.986.109.000	
RISPARMIO PUBBLICO			33.331.182.616.000
Entrate finali		103.161.712.649.000	
Spese finali (—)		163.805.319.980.000	
SALDO NETTO DA FINANZIARE			60.643.607.331.000
Entrate finali al netto delle riscossioni di crediti		103.152.419.123.000	
Spese finali	163.805.319.980.000		
Operazioni finanziarie:			
Partecipazioni	305.003.000.000		
Anticipazioni per finalità produttive	351.002.182.000		
Anticipazioni per finalità non produttive	4.051.785.247.000		
Totale operazioni finanziarie	4.707.790.429.000		
Spese finali al netto delle operazioni finanziarie		159.097.529.551.000	
INDEBITAMENTO NETTO			55.945.110.428.000
Entrate finali		103.161.712.649.000	
Spese complessive (—)		175.120.509.095.000	
RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO			71.958.796.446.000

ILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 1981

SPESA			
TITOLO I. — SPESE CORRENTI			
Tesoro		98.276.068.885.000	
Finanze		4.570.254.505.000	
Bilancio e programmazione economica		9.141.900.000	
Grazia e giustizia		1.116.436.031.000	
Affari esteri		462.345.721.000	
Pubblica istruzione		15.151.946.488.000	
Interno		2.736.101.726.000	
Lavori pubblici		147.659.600.000	
Trasporti		590.822.664.000	
Poste e telecomunicazioni		823.700.000	
Difesa		7.401.878.953.000	
Agricoltura e foreste		213.356.986.000	
Industria, commercio e artigianato		31.695.765.000	
Lavoro e previdenza sociale		4.490.100.200.000	
Commercio con l'estero		97.951.750.000	
Marina mercantile		460.680.303.000	
Partecipazioni statali		3.105.800.000	
Sanità		205.260.450.000	
Turismo e spettacolo		109.502.032.000	
Beni culturali e ambientali		280.852.650.000	136.355.986.109.000
TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE			
Tesoro		18.939.775.728.000	
Finanze		26.909.600.000	
Bilancio e programmazione economica		2.560.000.000.000	
Grazia e giustizia		5.000.000.000	
Affari esteri		73.937.000.000	
Pubblica istruzione		332.498.500.000	
Interno		—	
Lavori pubblici		2.776.083.249.000	
Trasporti		318.055.000.000	
Difesa		98.099.970.000	
Agricoltura e foreste		876.590.729.000	
Industria, commercio e artigianato		803.538.395.000	
Lavoro e previdenza sociale		—	
Marina mercantile		186.094.000.000	
Partecipazioni statali		256.000.000.000	
Sanità		9.000.000.000	
Turismo e spettacolo		33.811.700.000	
Beni culturali e ambientali		153.940.000.000	27.449.333.871.000
TOTALE SPESE FINALI			163.805.319.980.000
TITOLO III. — RIMBORSO DI PRESTITI			11.315.189.115.000
TOTALE COMPLESSIVO SPESE			175.120.509.095.000

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO B/1 al Quadro generale riassuntivo del bilancio di cassa
 RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
 PREVISTE IN TERMINI DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 1981 CLASSIFICATE PER VOCI FUNZIONALI

(in milioni di lire)

MINISTERI	Amministrazione generale	Difesa nazionale	Giustizia	Sicurezza pubblica	Relazioni internazionali	Istruzione e cultura	Azione ed interventi nel campo delle abitazioni	Azione ed interventi nel campo sociale	Trasporti e comunicazioni	Azione ed interventi nel campo economico	Interventi a lavoro della finanza regionale e locale	Oneri non ripartibili	Totale delle spese correnti ed in conto capitale
Tesoro	1.368.360	16.600	—	—	3.064.171	600.040	1.557.248	21.705.443	6.271.355	7.857.744	10.420.225	(a) 64.354.658	117.215.844
Finanze	2.785.906	—	—	—	—	651.000	10.107	300	12	—	7.784	1.142.055	4.597.164
Bilancio e programmazione economica	9.142	—	—	—	—	—	—	510.000	—	50.000	2.000.000	—	2.560.142
Grazia e giustizia	20	—	1.116.770	—	347.791	79.631	4.646	4.646	—	77.933	—	—	1.121.436
Affari esteri	—	—	—	—	—	15.484.445	—	31.468	—	—	—	—	536.283
Pubblica istruzione	—	—	—	1.586.491	—	—	—	1.013.599	—	—	10.189	—	15.484.445
Interno	125.823	—	130.150	—	—	445.826	905.284	161.654	421.425	815.695	36	—	2.736.102
Lavori pubblici	43.073	—	—	—	—	—	—	—	908.238	—	—	—	2.923.743
Trasporti	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	908.878
Poste e telecomunicazioni	—	—	—	—	—	—	—	—	824	—	—	—	824
Difesa	—	6.151.518	—	1.252.922	—	—	34.469	12.370	48.700	1.089.948	—	—	7.499.979
Agricoltura e foreste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.089.948
Industria, commercio e artigianato	—	—	—	—	—	—	—	—	—	835.234	—	—	835.234
Lavoro e previdenza sociale	—	—	—	—	—	—	—	4.490.100	—	—	—	—	4.490.100
Commercio estero	—	—	—	—	—	—	—	8.550	627.089	97.952	—	—	97.952
Marina mercantile	—	—	—	—	—	—	—	—	11.135	11.135	—	—	646.774
Partecipazioni statali	—	—	—	—	—	—	—	—	40.000	219.106	—	—	259.106
Sanità	—	—	—	—	—	—	—	214.260	—	—	—	—	214.260
Turismo e spettacolo	—	—	—	—	—	96.277	—	—	—	47.037	—	—	143.314
Beni culturali e ambientali	—	—	—	—	—	434.742	—	50	—	—	—	—	434.702
	4.333.564	6.168.118	1.246.920	2.839.413	3.411.962	17.791.961	2.507.108	28.152.440	8.317.643	11.101.244	12.438.234	65.496.713	163.805.320

(a) Di cui milioni 32.200.000 concernono accantonamenti negli appositi fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO B/2 al Quadro generale riassuntivo del bilancio di cassa (I)

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
PREVISTE IN TERMINI DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 1981 CLASSIFICATE SOTTO IL PROFILO ECONOMICO

(in milioni di lire)

MINISTERI	SPESE CORRENTI										Totale
	Servizi degli Organi costituzionali dello Stato	Personale in attività di servizio	Personale in quiescenza	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti	Interessi	Poste correttive e compensative delle entrate	Ammortamenti	Somme non attribuibili	(a)	
Tesoro	302.960	333.090	4.346.738	785.202	36.211.339	22.210.289	2.914.100	89.996	31.073.355	98.276.069	
Finanze	—	1.292.384	33.820	1.227.731	23.098	143.600	1.758.334	38.500	52.787	4.570.254	
Bilancio e programmazione economica	—	3.238	110	1.699	4.094	—	—	—	1	9.142	
Grazia e giustizia	—	742.387	10.365	316.174	47.460	—	—	—	50	1.116.436	
Affari esteri	—	218.364	4.411	76.768	152.800	—	10.000	—	3	462.346	
Pubblica istruzione	—	14.283.750	113.500	283.400	470.996	—	—	—	300	15.151.946	
Interno	—	1.277.752	98.577	319.038	1.081.887	—	1.750	—	7.098	2.786.102	
Lavori pubblici	—	62.571	6.103	77.554	1.275	—	—	—	156	147.659	
Trasporti	—	83.057	2.280	49.559	455.907	—	—	—	20	590.823	
Poste e telecomunicazioni	—	436	—	386	2	—	—	—	—	824	
Difesa	—	3.064.188	246.067	3.940.044	78.225	—	43.500	—	29.855	7.401.879	
Agricoltura e foreste	—	132.539	10.630	19.277	50.906	—	—	—	5	213.357	
Industria, commercio e artigianato	—	18.417	1.304	6.703	5.263	—	7	—	2	31.696	
Lavoro e previdenza sociale	—	153.603	568	27.421	4.308.506	—	—	—	2	4.490.100	
Commercio estero	—	5.972	529	474	90.977	—	—	—	—	97.952	
Marina mercantile	—	18.412	915	13.239	427.914	—	200	—	—	460.680	
Partecipazioni statali	—	2.496	151	456	2	—	—	—	1	3.106	
Sanità	—	40.864	1.311	48.832	112.225	—	—	—	2.027	205.260	
Turismo e spettacolo	—	4.482	424	1.810	102.785	—	—	—	1	109.502	
Beni culturali e ambientali	—	157.684	1.268	82.106	30.787	—	3	—	5	280.853	
Totale	302.960	21.895.686	4.879.071	7.277.873	43.615.448	22.302.889	4.727.895	128.496	31.165.668	136.555.986	

(a) Di cui milioni 27.200.000 concernono accantonamenti nell'apposito fondo speciale in relazione a provvedimenti legislativi in corso e milioni 3.282.000 il fondo da ripartire in relazione alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale da corrispondere al personale in attività di servizio ed in quiescenza.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO B/2 al Quadro generale riassuntivo del bilancio di cassa (II)

(in milioni di lire)

MINISTERI	SPESA IN CONTO CAPITALE							Totale
	Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato	Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato	Trasferimenti	Partecipazioni azionarie e conferimenti	Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive	Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive	Somme non attribuibili	
Tesoro	—	—	7.853.386	89.003	335.602	4.051.785	(a) 6.610.000	18.939.776
Finanze	25.803	—	107	—	—	—	—	26.910
Bilancio e programmazione economica	—	—	2.560.000	—	—	—	—	2.560.000
Grazia e giustizia	—	—	5.000	—	—	—	—	5.000
Affari esteri	2.700	—	71.237	—	—	—	—	73.937
Pubblica istruzione	15.445	153	316.900	—	—	—	—	332.498
Interno	—	—	—	—	—	—	—	—
Lavori pubblici	1.604.599	440	1.171.044	—	—	—	—	2.776.083
Trasporti	235.863	998	81.194	—	—	—	—	318.055
Difesa	33.662	63.300	1.138	—	—	—	—	98.100
Agricoltura e foreste	209.020	—	652.171	—	15.400	—	—	876.591
Industria, commercio e artigianato	—	3.000	800.538	—	—	—	—	803.538
Lavoro e previdenza sociale	—	—	—	—	—	—	—	—
Commercio estero	—	—	—	—	—	—	—	—
Marina mercantile	342	7.245	178.507	—	—	—	—	186.094
Partecipazioni statali	—	40.000	—	216.000	—	—	—	256.000
Sanità	—	5.000	4.000	—	—	—	—	9.000
Turismo e spettacolo	—	—	33.812	—	—	—	—	33.812
Beni culturali e ambientali	77.340	4.250	72.350	—	—	—	—	153.940
	2.205.774	124.386	13.801.384	305.003	351.002	4.051.785	6.610.000	27.449.334

(a) Di cui milioni 5.000.000 riguardano gli accantonamenti nell'apposito fondo speciale in relazione a provvedimenti legislativi in corso.

**C) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
DEL BILANCIO TRIENNALE 1981-1983 (a legislazione vigente)**

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

C) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO TRIENNALE

1981-1983 (a legislazione vigente)

(milioni di lire)

	1981	1982	1983
ENTRATE			
1. - Tributarie	85.325.000	100.250.000	120.150.000
2. - Extratributarie	19.182.073	22.042.410	25.175.614
3. - Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti	139.093	160.836	184.321
(di cui: riscossione crediti)	(7.792)	(8.970)	(10.100)
4. - Totale entrate finali	104.646.166	122.453.246	145.509.935
5. - Accensione di prestiti	66.843.837	67.990.503	65.480.650
6. - Totale complessivo entrate	171.490.003	190.443.749	210.990.585
SPESE			
7. - Correnti	133.223.347	141.219.884	155.864.868
8. - In conto capitale	26.390.945	21.882.944	19.027.139
(di cui: operazioni finanziarie)	(4.294.607)	(5.066.395)	(5.181.452)
9. - Totale spese finali	159.614.292	163.102.828	174.892.007
10. - Rimborso prestiti	11.875.711	27.340.921	36.098.578
11. - Totale complessivo spese	171.490.003	190.443.749	210.990.585
Risparmio pubblico (1+2—7)	28.716.274 (-)	18.927.474 (-)	10.539.254 (-)
Saldo netto da finanziare (4—9)	54.968.126 (-)	40.649.582 (-)	29.382.072 (-)
Indebitamento netto	50.681.311 (-)	35.592.157 (-)	24.210.720 (-)
Ricorso al mercato (4—11)	66.843.837 (-)	67.990.503 (-)	65.480.650 (-)

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO C/1

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 1981-1983 (a legislazione vigente):

ANALISI PER CATEGORIE DELLE ENTRATE FINALI

(milioni di lire)

	1981	1982	1983
ENTRATE TRIBUTARIE			
Imposte sul patrimonio e sul reddito	43.880.000	51.010.000	64.300.000
Tasse e imposte sugli affari	28.020.000	32.030.000	36.580.000
Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane	9.440.000	10.060.000	10.680.000
Monopoli	2.250.000	2.480.000	2.730.000
Lotto lotterie ed altre attività di gioco	555.000	580.000	610.000
Proventi fiscali vari	1.180.000	4.090.000	5.250.000
	85.325.000	100.250.000	120.150.000
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Proventi speciali	367.609	411.250	456.125
Proventi di servizi pubblici minori	396.930	453.600	513.050
Proventi dei beni dello Stato	64.808	70.900	77.560
Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione	119.282	119.280	125.854
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	1.019.303	1.220.310	1.420.050
Recuperi rimborsi e contributi	14.244.045	16.324.970	18.627.900
Partite che si compensano nella spesa	2.970.096	3.442.100	3.955.075
	19.182.073	22.042.410	25.175.614
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO DI CREDITI			
Vendita di beni immobili e affrancazione di canoni	2.804	2.804	2.804
Ammortamento di beni patrimoniali	128.497	149.062	171.417
Rimborso di anticipazioni di crediti vari del Tesoro	7.792	8.970	10.100
	139.093	160.836	184.321
Totale entrate finali	104.646.166	122.453.246	145.509.935

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO C/2

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 1981-1983 (a legislazione vigente):

ANALISI DELLE SPESE FINALI PER CATEGORIE ECONOMICHE

(milioni di lire)

	1981	1982	1983
SPESE CORRENTI			
Servizi degli Organi costituzionali dello Stato	302.960	344.200	389.048
Personale in attività di servizio	21.467.948	22.327.764	23.243.795
Personale in quiescenza	4.778.065	5.029.098	5.179.096
Acquisto di beni e servizi	7.016.952	8.334.464	8.701.504
Trasferimenti	41.612.549	47.344.159	55.000.981
Interessi	21.853.429	26.153.657	27.424.702
Poste correttive e compensative delle entrate	4.860.030	5.637.635	6.483.280
Ammortamenti	128.497	149.062	171.417
Somme non attribuibili	31.202.917	25.899.845	29.271.045
Totale spese correnti	133.223.347	141.219.884	155.864.868
SPESE IN CONTO CAPITALE			
Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato	1.681.594	1.347.227	406.280
Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato	117.947	74.790	85.958
Trasferimenti	12.828.435	9.927.576	8.408.038
Partecipazioni azionarie e conferimenti	305.003	295.800	—
Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive	631.002	87.033	98.831
Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive	3.358.602	4.683.562	5.082.621
Somme non attribuibili	7.468.362	5.466.956	4.945.411
Totale spese in conto capitale	26.390.945	21.882.944	19.027.139
Totale spese finali	159.614.292	163.102.828	174.892.007

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 1981-83 (a legislazione vigente):

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(milioni di lire)

	1981	1982	1983
1. SEZIONE I. — AMMINISTRAZIONE GENERALE	4.279.223	4.605.149	5.081.966
1.1. <i>Organi costituzionali dello Stato</i>	302.960	344.199	389.047
1.1.1. Presidenza della Repubblica	25.060	29.035	33.358
1.1.2. Assemblee legislative	266.700	302.172	340.748
1.1.3. Corte costituzionale	5.200	6.032	6.937
1.1.4. Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro	3.500	4.060	4.669
1.1.5. Consiglio superiore della magistratura	2.500	2.900	3.335
1.2. <i>Organi e servizi generali dello Stato</i>	390.602	431.468	475.911
1.2.1. Spese comuni	150.683	174.771	200.967
1.2.2. Presidenza del Consiglio dei Ministri	67.014	77.251	88.385
1.2.3. Consiglio di Stato e Consiglio di giustizia amministrativa per la Sicilia	5.376	5.451	5.532
1.2.4. Corte dei conti	35.212	35.679	36.187
1.2.5. Avvocatura generale dello Stato	10.660	10.891	11.143
1.2.6. Tribunali amministrativi regionali	12.103	13.351	14.708
1.2.7. Servizi dell'Amministrazione dell'interno	109.426	113.926	118.819
1.2.9. Altri	128	148	170
1.3. <i>Servizi finanziari</i>	2.857.165	3.019.853	3.318.272
1.3.1. Spese comuni	149.548	164.060	179.842
1.3.2. Catasto e servizi tecnici erariali	100.725	104.937	109.518
1.3.3. Tasse e imposte indirette sugli affari	259.811	278.341	298.492
1.3.4. Imposte dirette	1.363.751	1.435.214	1.634.426
1.3.5. Dogane e imposte di fabbricazione	121.742	127.947	134.695
1.3.6. Guardia di finanza	681.054	700.282	721.192
1.3.7. Lotto, lotterie e Demanio	52.821	60.925	69.738
1.3.8. Finanza locale	109.015	126.457	145.426

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/3

	1981	1982	1983
1.3.9. Altri	18.698	21.690	24.943
14. Servizi del tesoro e del bilancio	588.202	661.209	740.604
1.4.1. Spese comuni	5.115	5.909	6.772
1.4.2. Provveditorato generale dello Stato	233.624	270.895	311.428
1.4.3. Servizi centrali del Tesoro	197.755	222.785	250.005
1.4.4. Servizi speciali ed uffici esterni del Tesoro	67.062	71.584	76.502
1.4.5. Servizi resi dall'Istituto di emissione	2.629	3.050	3.507
1.4.6. Ragioneria generale dello Stato	73.034	77.689	82.751
1.4.7. Bilancio e programmazione economica	8.968	9.282	9.624
1.4.9. Altri	15	15	15
15. Culto	86.903	100.806	115.926
1.5.1. Affari di culto	86.903	100.806	115.926
1.6. Edilizia demaniale e per il culto	53.391	47.614	42.206
1.6.1. Edilizia di servizio	19.886	23.068	26.528
1.6.2. Caselli doganali	5	6	7
1.6.3. Canali demaniali	500	580	667
1.6.4. Nuove Chiese	11.000	11.960	13.004
1.6.9. Altri	22.000	12.000	2.000
2. SEZIONE II. — DIFESA NAZIONALE	6.177.223	6.551.969	6.995.467
2.1. Spese comuni	3.488.338	3.777.717	4.094.288
2.1.1. Servizi generali e assegni fissi al personale militare in s.p.e. e civile (amm.vi tecnici e operai)	1.869.328	1.921.999	1.979.279
2.1.2. Motorizzazione e combustibili	386.989	448.907	516.243
2.1.3. Commissariato	598.193	671.819	753.758
2.1.4. Lavori, demanio e materiali del genio	215.818	250.349	287.901
2.1.5. Sanità	30.466	35.302	40.561
2.1.6. Provvidenze per il personale	24.619	27.037	31.093
2.1.7. Servizi speciali	191.888	223.901	257.290

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/3

	1981	1982	1983
2.1.8. Ammodernamento e rinnovamento della difesa	145.037	168.243	193.479
2.1.9. Altre	16.600	19.256	22.144
2.1.10. Ricerca scientifica	9.400	10.904	12.540
2.2. <i>Esercito</i>	850.943	767.495	624.195
2.2.1. Personale militare non in s.p.e.	256.610	250.401	257.795
2.2.2. Armi e armamenti terrestri	97.079	112.612	129.504
2.2.3. Servizi speciali	165	191	219
2.2.4. Ammodernamento e rinnovamento della difesa	497.089	404.291	236.677
2.3. <i>Marina</i>	711.096	748.334	847.426
2.3.1. Personale militare non in s.p.e.	100.398	102.616	104.899
2.3.2. Costruzioni, armi e armamenti navali	145.336	168.590	193.878
2.3.3. Servizi speciali	1.508	1.698	1.905
2.3.4. Ammodernamento e rinnovamento della difesa	463.854	475.430	546.744
2.4. <i>Aeronautica</i>	1.126.846	1.258.423	1.429.558
2.4.1. Personale militare non in s.p.e.	139.029	142.470	146.212
2.4.2. Costruzioni, armi e armamenti aeronautici spaziali	266.080	308.653	354.951
2.4.3. Assistenza al volo, difesa aerea e telecomunicazioni	91.922	106.629	122.623
2.4.4. Servizi speciali	11.050	12.818	14.741
2.4.5. Ammodernamento e rinnovamento della difesa	618.765	687.853	791.031
3. SEZIONE III. — GIUSTIZIA	1.154.931	1.209.243	1.220.672
3.1. <i>Spese comuni</i>	23.628	26.889	30.435
3.2. <i>Amministrazione giudiziaria</i>	523.851	548.879	569.974
3.2.1. Servizi generali	516.351	548.879	562.824
3.2.2. Edilizia giudiziaria	7.500	—	7.150

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/3

	1981	1982	1983
3.3. <i>Istituti di prevenzione e di pena</i>	607.452	633.475	620.263
3.3.1. <i>Servizi generali</i>	527.452	573.475	620.263
3.3.2. <i>Edilizia carceraria</i>	80.000	60.000	—
4. SEZIONE IV. — SICUREZZA PUBBLICA	2.776.888	2.890.720	3.008.857
4.1. <i>Pubblica sicurezza</i>	1.194.329	1.235.077	1.279.391
4.1.1. <i>Servizi generali</i>	1.110.929	1.138.333	1.168.135
4.1.2. <i>Mantenimento, ammodernamento e potenziamento</i>	83.400	96.744	111.256
4.2. <i>Carabinieri</i>	1.303.871	1.352.888	1.406.194
4.2.1. <i>Servizi generali</i>	1.151.447	1.176.076	1.202.860
4.2.2. <i>Mantenimento, ammodernamento e potenziamento</i>	52.610	61.028	70.182
4.2.3. <i>Edilizia di servizio</i>	99.814	115.784	133.152
4.3. <i>Servizi antincendi</i>	249.376	268.753	284.170
4.3.1. <i>Servizi generali</i>	218.076	232.445	242.416
4.3.2. <i>Mantenimento, ammodernamento e potenziamento</i>	31.300	36.308	41.754
4.3.3. <i>Edilizia di servizio</i>	—	—	—
4.4. <i>Spese comuni</i>	29.312	34.002	39.102
4.4.1. <i>Servizi generali</i>	29.312	34.002	39.102
4.4.2. <i>Mantenimento, ammodernamento e potenziamento</i>	—	—	—
4.4.3. <i>Edilizia di servizio</i>	—	—	—
5. SEZIONE V. — RELAZIONI INTERNAZIONALI	3.405.076	3.865.553	4.433.717
5.1. <i>Spese comuni</i>	66.550	70.782	75.384
5.2. <i>Rappresentanze diplomatiche e consolari</i>	163.270	184.738	212.351
5.2.1. <i>Servizi generali</i>	159.261	184.735	212.351
5.2.2. <i>Edilizia di servizio</i>	4.009	3	—

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/3

	1981	1982	1983
5.3. <i>Interventi a favore dei Paesi in via di sviluppo</i>	62.760	78.201	89.681
5.3.1. Servizi generali	1.760	2.041	2.347
5.3.2. Fondo speciale	60.000	75.000	86.000
5.3.9. Altri	1.000	1.160	1.334
5.4. <i>Partecipazione alla Comunità economica europea</i>	3.060.167	3.472.416	3.988.779
5.4.1. Servizi generali	1.600	1.856	2.134
5.4.2. Risorse proprie	2.965.600	3.440.096	3.956.111
5.4.3. Accordi di associazione	62.967	464	534
5.4.4. Anticipazioni	30.000	30.000	30.000
5.5. <i>Partecipazioni ad organismi e manifestazioni di carattere internazionale</i>	49.187	56.274	64.380
5.9. <i>Altre</i>	3.142	3.142	3.142
6. SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA	16.916.213	17.486.507	17.744.550
6.1. <i>Spese per l'insegnamento</i>	14.450.107	14.860.173	15.133.740
6.1.1. Scuola materna	633.157	697.663	706.912
6.1.2. Istruzione elementare	3.326.529	3.360.149	3.374.961
6.1.3. Istruzione secondaria di primo grado	3.099.107	3.154.484	3.162.507
6.1.4. Istruzione classica, scientifica e magistrale	865.002	870.922	877.360
6.1.5. Istruzione tecnica e professionale	2.001.391	2.025.414	2.046.101
6.1.6. Istruzione artistica	255.866	261.867	264.685
6.1.7. Educazione fisica	443.353	455.889	456.472
6.1.8. Istruzione universitaria	1.504.213	1.583.267	1.654.013
6.1.9. Istituti di educazione	18.517	19.086	19.596
6.1.10. Spese comuni	2.302.972	2.431.432	2.571.133
6.2. <i>Altre spese per l'istruzione</i>	1.250.887	1.323.666	1.223.821
6.2.1. Spese comuni	268.696	296.603	326.952
6.2.2. Relazioni culturali con l'estero	74.677	82.101	89.236
6.2.3. Edilizia scolastica	165.577	116.525	32.680

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/3

	1981	1982	1983
6.2.5. Ricerca scientifica	686.937	822.637	768.283
6.2.6. Edilizia universitaria	55.000	5.800	6.670
6.3. <i>Informazioni e cultura</i>	1.215.219	1.302.668	1.386.989
6.3.1. Spese comuni	165.405	171.759	174.319
6.3.2. Stampa	16.318	17.966	19.758
6.3.3. Radiotelediffusione	649.913	753.899	866.984
6.3.4. Archivi di Stato	11.976	14.554	20.822
6.3.5. Accademie e biblioteche	22.590	25.848	26.412
6.3.6. Antichità e belle arti	269.196	238.258	273.697
6.3.7. Teatro, enti lirici e istituzioni musicali .	79.152	79.656	4.505
6.3.9. Altre	669	728	492
7. SEZIONE VII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI	2.353.320	856.160	862.443
7.1. <i>Edilizia residenziale</i>	2.191.392	764.462	773.238
7.1.1. Servizi generali	120.450	120.522	120.600
7.1.2. Acquisizione ed urbanizzazione aree . .	135.000	—	—
7.1.3. Edilizia sovvenzionata	1.408.949	108.948	108.946
7.1.4. Edilizia agevolata e convenzionata . .	526.993	534.992	543.692
	—	—	—
7.2. <i>Edilizia abitativa speciale</i>	161.928	91.698	89.205
7.2.1. Lavoratori agricoli	101.884	40.693	39.524
7.2.2. Sinistrati di guerra e profughi	16.448	15.409	14.103
7.2.3. Calamità naturali	9.500	1.500	1.500
7.2.4. Militari	34.096	34.096	34.078
7.2.9. Altri	—	—	—
8. SEZIONE VIII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE	27.430.894	31.494.030	35.709.009
8.1. <i>Lavoro</i>	192.404	202.761	214.024
8.1.1. Spese comuni	12.910	14.119	15.434

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/3

	1981	1982	1983
8.1.2. Lavoro ed occupazione	145.303	149.148	153.330
8.1.3. Emigrazione e collettività italiane all'estero	28.455	32.919	37.773
8.1.4. Orientamento e addestramento professionale	—	—	—
8.1.5. Assistenza ai lavoratori	527	538	550
8.1.6. Cooperazione e collocamento della manodopera	5.209	6.037	6.937
8.2. <i>Previdenza sociale</i>	4.405.002	4.896.681	5.366.407
8.2.1. Spese comuni	2.584	2.443	2.309
8.2.2. Fondo sociale	3.131.405	3.614.298	4.139.661
8.2.3. Cassa unica assegni familiari	91.380	93.201	95.181
8.2.4. Disoccupazione involontaria. Cassa integrazione guadagni e Fondo adeguamento pensioni	520.100	600.116	687.133
8.2.5. Casse mutue malattia	—	—	—
8.2.9. Altre	659.533	586.623	442.123
8.3. <i>Assistenza pubblica</i>	1.093.269	1.270.960	1.463.324
8.3.1. Maternità, infanzia e minori	69.001	80.041	92.047
8.3.2. Assistenza post-bellica	6.970	8.085	9.298
8.3.3. Assistenza generica a mezzo di istituzioni pubbliche e private	46.431	56.644	66.876
8.3.4. Sordomuti e ciechi	363.800	422.008	485.309
8.3.5. Assistenza ai profughi e agli stranieri	4.823	5.595	6.434
8.3.6. Inabili al lavoro indigenti, mutilati e invalidi per servizio	589.000	683.240	785.726
8.3.9. Altre	13.244	15.347	17.634
8.4. <i>Igiene e sanità</i>	20.292.471	23.444.245	26.733.968
8.4.1. Spese comuni	32.548	33.740	35.036
8.4.2. Assistenza sanitaria e ospedali	43.647	48.052	47.838
8.4.3. Igiene pubblica e malattie sociali	22.387	24.168	27.666
8.4.4. Servizi farmaceutici	249	289	332
8.4.5. Servizi veterinari	19.002	15.214	16.576

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/3

	1981	1982	1983
8.4.6. Istituto superiore di sanità	22.372	23.996	25.762
8.4.7. Opere igieniche e sanitarie	225.625	191.425	7.295
8.4.8. Ricerca scientifica	3.000	3.480	4.002
8.4.9. Altre	13.641	8.281	9.521
8.4.10. Fondo sanitario nazionale	19.910.000	23.095.600	26.559.940
8.5. Pensioni di guerra e altri assegni vitalizi	1.447.748	1.679.383	1.931.286
8.5.1. Spese comuni	3.628	4.204	4.830
8.5.2. Pensioni di guerra	1.432.120	1.661.259	1.910.448
8.5.3. Altri assegni vitalizi	12.000	13.920	16.008
9. SEZIONE IX. — TRASPORTI E COMUNICAZIONI	8.100.638	9.625.693	10.164.948
9.1. Spese comuni	3.924	4.532	5.193
9.2. Viabilità	1.818.630	1.853.389	1.965.382
9.2.1. Servizi generali	2.900	3.364	3.869
9.2.2. ANAS: Contributo ordinario	810.465	916.171	1.016.950
9.2.3. ANAS: Autostrade	106.890	45.188	27.900
9.2.4. ANAS: Ammortamento mutui	536.107	535.641	534.877
9.2.5. ANAS: Altre erogazioni	60.012	21.012	12
9.2.6. Altri interventi di viabilità statale	285.992	331.750	381.512
9.2.7. Viabilità non statale	16.264	263	262
9.3. Trasporti ferroviari e metropolitane	2.813.783	3.021.768	3.154.656
9.3.2. FF.SS.: Normalizzazione conti e obblighi di servizio pubblico	—	—	—
9.3.3. FF.SS.: Ammortamento mutui e anticipazioni	1.791.687	1.848.115	1.910.411
9.3.4. FF.SS.: Altre erogazioni	706.732	812.609	885.050
9.3.5. Ferrovie in concessione o in gestione diretta	269.000	310.840	304.816
9.3.6. Costruzione diretta di ferrovie	24.000	27.840	32.016
9.3.7. Metropolitane	22.364	22.364	22.363

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/3

	1981	1982	1983
9.4. <i>Motorizzazione e altri trasporti in concessione</i>	388.630	449.345	511.014
9.4.1. Servizi generali	52.651	59.609	62.818
9.4.2. Sovvenzioni e sussidi	323.817	375.628	431.972
9.4.3. Impianti e attrezzature	12.162	14.108	16.224
9.5. <i>Marina mercantile e navigazione interna</i> . .	981.840	940.565	759.062
9.5.1. Servizi generali	47.602	51.252	55.222
9.5.2. Opere marittime e portuali	317.056	258.150	37.604
9.5.3. Credito navale, sovvenzioni contributi conferimenti	616.830	630.810	665.882
9.5.4. Navigazione interna	10	11	12
9.5.5. Edilizia di servizio	342	342	342
9.6. <i>Aviazione civile</i>	244.956	159.731	177.965
9.6.1. Servizi generali	77.006	41.124	45.602
9.6.2. Contributi e sovvenzioni	16.800	19.488	22.411
9.6.3. Opere aeroportuali	60.500	12.100	13.840
9.6.4. Assistenza di volo	90.650	87.019	96.112
9.7. <i>Poste e telecomunicazioni</i>	1.848.875	3.196.363	3.591.676
9.7.1. Servizi generali	51.717	60.035	70.563
9.7.2. Azienda postale	1.787.578	2.073.602	2.382.677
9.7.3. Azienda telefonica	9.580	1.062.726	1.138.436
10. SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO	10.291.897	8.792.794	6.375.363
10.1. <i>Opere idrauliche</i>	342.554	239.492	47.861
10.1.1. Servizi generali	2.360	2.722	3.115
10.1.2. Vie navigabili	53.600	4.176	4.802
10.1.3. Altre opere idrauliche	286.594	232.594	39.944

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/3

	1981	1982	1983
10.2. <i>Agricoltura e alimentazione</i>	2.215.332	2.106.867	1.498.924
10.2.0. Fondo da ripartire per l'attuazione di interventi pubblici in agricoltura	1.070.000	1.070.000	350.000
10.2.1. Spese comuni	153.799	142.485	157.368
10.2.2. Agricoltura	423.022	490.038	566.918
10.2.3. Opere di bonifica e di miglioramento fondiario	322.868	277.086	291.922
10.2.4. Zootecnia, caccia e pesca	13.759	12.145	13.655
10.2.5. Economia montana e forestale	226.222	109.180	112.832
10.2.6. Alimentazione	3.757	4.102	4.477
10.2.9. Altre	1.905	1.831	1.752
10.3. <i>Industria, commercio e artigianato</i>	2.553.937	1.990.182	1.447.694
10.3.1. Spese comuni	22.078	23.270	24.884
10.3.2. Fonti di energia	259.120	257.134	116.149
10.3.3. Industria e artigianato	1.392.368	891.038	639.959
10.3.4. Miniere	6.893	7.245	7.628
10.3.5. Turismo e cinematografia	41.194	41.860	44.849
10.3.6. Commercio interno	42.119	41.885	60.174
10.3.7. Commercio estero	790.165	727.750	554.051
10.3.9. Altre	—	—	—
10.9. <i>Opere ed interventi non attribuibili a parti- colari settori</i>	5.180.074	4.456.253	3.380.884
10.9.1. Spese generali e comuni a più servizi	85.041	89.039	93.899
10.9.2. Altri interventi per lo sviluppo econo- mico del Mezzogiorno	428.986	492.664	520.852
10.9.3. Riparazione danni di guerra	28.702	29.370	30.095
10.9.4. Interventi in dipendenza di pubbliche calamità	242.909	136.585	64.615
10.9.5. Opere varie	281.402	246.306	32.552
10.9.6. Ricerca scientifica	76.385	88.060	100.849
10.9.7. Interventi tramite la Cassa per il Mez- zogiorno	2.851.872	2.325.248	1.600.669
10.9.9. Altre	1.184.777	1.048.981	937.353

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/3

	1981	1982	1983
11. SEZIONE XI. — INTERVENTI A FAVORE DELLA FINANZA REGIONALE E LOCALE	10.661.590	11.166.795	12.255.941
11.1. <i>Interventi a favore delle Regioni</i>	7.347.117	7.351.141	7.894.260
11.1.1. Fondo comune da ripartire fra le Regioni a statuto ordinario	3.339.083	3.780.341	4.480.663
11.1.2. Fondo ordinamento regionale	1.000.000	1.160.000	1.334.000
11.1.3. Somme sostitutive di tributi, contributi e compartecipazioni	—	—	—
11.1.4. Regolazioni contabili con le Regioni siciliana e sarda	1.097.850	1.273.506	1.464.532
11.1.5. Regolazioni contabili con le Regioni a statuto ordinario	4.504	5.224	6.007
11.1.6. Funzionamento organi regionali	4.985	5.783	6.650
11.1.7. Finanziamento dei programmi regionali di sviluppo	1.392.695	581.155	602.408
11.1.9. Altri (comprese quote specifiche di interessi)	508.000	545.132	—
11.2. <i>Interventi a favore di province, comuni e altri enti locali</i>	3.217.833	3.730.336	4.287.684
11.2.3. Finanziamento bilanci	4.250	4.250	4.250
11.2.9. Altri	3.213.583	3.726.086	4.283.434
11.9. <i>Interventi non ripartiti</i>	96.640	85.318	73.997
12. SEZIONE XII. — ONERI NON RIPARTIBILI	66.066.399	64.557.915	71.039.067
12.1. <i>Interessi di debiti</i>	19.777.233	24.225.297	25.655.537
12.1.1. Sul debito patrimoniale	9.467.233	12.597.697	12.508.797
12.1.2. Sui debiti di tesoreria e fluttuanti	10.310.000	11.627.600	13.146.740
12.2. <i>Oneri in dipendenza della guerra</i>	33.993	36.715	39.934
12.2.1. Spese per l'esecuzione del trattato di pace	15.099	17.515	20.142
12.2.2. Risarcimento danni di guerra	18.883	19.188	19.778
12.2.9. Altri	11	12	14

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/3

	1981	1982	1983
12.3. <i>Poste rettificative delle entrate</i>	1.242.383	1.441.164	1.657.338
12.3.1. Restituzioni e rimborsi di imposte . .	1.001.762	1.162.044	1.336.350
12.3.2. Vincite al lotto	240.000	278.400	320.160
12.3.9. Altre	621	720	828
12.4. <i>Fondi speciali e di riserva</i>	37.624.389	30.301.901	33.867.094
12.4.1. Fondi speciali per provvedimenti legi- slativi in corso	33.335.657	22.596.606	22.718.326
12.4.2. Fondo di riserva per le spese obbliga- torie e di ordine	400.000	464.000	533.600
12.4.3. Fondo di riserva per le spese impre- viste	10.000	11.600	13.340
12.4.4. Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti	300.000	348.000	400.200
12.4.9. Altri	3.578.732	6.881.695	10.201.628
12.5. <i>Ammortamenti</i>	128.497	149.057	171.416
12.5.1. Beni mobili	89.997	104.397	120.057
12.5.2. Beni immobili	38.500	44.660	51.359
12.6. <i>Fondo acquisto buoni del Tesoro poliennali e ammortamento debito pubblico</i>	50.000	58.000	66.700
12.7. <i>Pensioni ordinarie e relativi oneri sociali</i> . .	4.240.000	4.918.400	5.656.160
12.9. <i>Altre spese</i>	2.969.904	3.427.381	3.924.888
<i>In complesso</i>	159.614.292	163.102.528	174.892.000

BILANCIO TRIENNALE DELLE AZIENDE AUTONOME 1981-83

(a legislazione vigente)

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO TRIENNALE DELLE AZIENDE AUTONOME 1981-83

(mil)

	Ferrovie			Poste		
	1981	1982	1983	1981	1982	1983
ENTRATE						
Correnti	5.524.200	6.126.135	6.689.294	(a) 2.225.254	(b) 2.742.592	(c) 2.989.963
Conto capitale	2.158.878	2.592.211	3.015.169	290.549	322.522	366.250
	7.683.078	8.718.346	9.704.463	2.515.803	3.065.114	3.356.213
Accensione di prestiti	1.442.809	1.443.417	1.445.008	1.860.778	1.802.186	1.873.459
Totale complessivo entrate	9.125.887	10.161.763	11.149.471	4.376.581	4.867.300	5.229.672
SPESE						
Correnti	7.936.302	8.757.234	9.575.365	(a) 3.985.376	(b) 4.445.820	(c) 4.866.425
Conto capitale	720.100	815.100	881.100	355.449	381.322	318.450
	8.656.402	9.572.334	10.456.465	4.340.825	4.827.142	5.184.875
Rimborso prestiti	469.485	589.429	693.006	35.756	40.158	44.797
Totale complessivo spese	9.125.887	10.161.763	11.149.471	4.376.581	4.867.300	5.229.672
Risparmio pubblico	2.412.102 (-)	2.631.099 (-)	2.886.071 (-)	1.760.122 (-)	1.703.228 (-)	1.876.462 (-)
Saldo netto da finanziare	973.324 (-)	853.988 (-)	752.002 (-)	1.825.022 (-)	1.762.028 (-)	1.828.662 (-)
Ricorso lordo al mercato	1.442.809	1.443.417	1.445.008	1.860.778	1.802.186	1.873.459
(di cui: anticipazioni del Tesoro a copertura del disavanzo)	1.442.809	1.443.417	1.445.008	1.760.778	1.702.186	1.873.460

(a) Di cui milioni 115.231 quale avanzo dell'Azienda dei telefoni da versare allo Stato tramite l'Azienda

(b) Di cui milioni 115.507 quale avanzo dell'Azienda dei telefoni da versare allo Stato tramite l'Azienda

(c) Di cui milioni 121.355 quale avanzo dell'Azienda dei telefoni da versare allo Stato tramite l'Azienda

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO D

ilazione vigente): CIFRE DI SINTESI E RISULTATI DIFFERENZIALI

e)

Telefoni			Anas			Monopoli		
1981	1982	1983	1981	1982	1983	1981	1982	1983
872.337	947.308	1.038.259	774.031	806.663	843.127	998.832	1.136.325	1.285.394
552.985	644.210	744.108	755.708	734.116	766.617	12.000	13.920	16.008
425.322	1.591.518	1.782.367	1.529.739	1.540.779	1.609.744	1.010.832	1.150.245	1.301.402
29.000	29.000	—	800.000	—	—	—	—	—
454.322	1.620.518	1.782.367	2.329.739	1.540.779	1.609.744	1.010.832	1.150.245	1.301.402
(a)	(b)	(c)						
987.212	1.101.148	1.234.793	774.031	806.663	843.127	966.601	1.098.937	1.242.398
452.740	503.210	529.108	1.363.849	538.999	565.254	43.625	50.605	58.196
439.952	1.604.358	1.763.901	2.137.880	1.345.662	1.408.381	1.010.226	1.149.542	1.300.594
14.370	16.160	18.466	191.859	195.117	201.363	606	703	808
454.322	1.620.518	1.782.367	2.329.739	1.540.779	1.609.744	1.010.832	1.150.245	1.301.402
114.875 (-)	153.840 (-)	196.534 (-)	—	—	—	32.231 (+)	37.388 (+)	42.996 (+)
14.630 (-)	12.840 (-)	18.466 (+)	608.141 (-)	195.117 (+)	201.363 (+)	606 (+)	703 (+)	808 (+)
29.000	29.000	—	800.000	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—

tale.
tale.
tale.

BILANCIO TRIENNALE DELLE AZIENDE AUTONOME 1981-83

(mil)

	Ferrovie			Poste		
	1981	1982	1983	1981	1982	1983
ENTRATE CORRENTI						
Categoria I. - Vendita beni e servizi . . .	4.363.508	4.920.013	5.405.572	2.025.435	2.534.946	2.770.200
Categoria II. - Trasferimenti	1.092.092	1.133.122	1.209.722	82.788	90.382	96.650
Categoria III. - Redditi	30.600	33.000	34.000	600	557	540
Categoria IV. - Poste compensative . . .	—	—	—	(a) 116.431	(b) 116.707	(c) 122.500
Categoria V. - Somme non attribuibili . .	38.000	40.000	40.000	—	—	—
Totale entrate correnti	5.524.200	6.126.135	6.689.294	2.225.254	2.742.592	2.989.900
ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Categoria VI. - Vendita beni patrimoniali	50.000	56.000	60.000	1.383	1.443	1.220
Categoria VII. - Ammortamenti	1.730.000	2.045.000	2.398.000	289.166	321.079	365.030
Categoria VIII. - Trasferimenti	378.878	491.211	557.169	—	—	—
Categoria X. - Prelevamenti dal fondo di riserva	—	—	—	—	—	—
Totale entrate in conto capitale	2.158.878	2.592.211	3.015.169	290.549	322.522	366.250
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	7.683.078	8.718.346	9.704.463	2.515.803	3.065.114	3.356.210

(a) Di cui milioni 115.231 quale avanzo dell'Azienda dei telefoni da versare allo Stato tramite l'Azienda
 (b) Di cui milioni 115.507 quale avanzo dell'Azienda dei telefoni da versare allo Stato tramite l'Azienda
 (c) Di cui milioni 121.355 quale avanzo dell'Azienda dei telefoni da versare allo Stato tramite l'Azienda

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO E

slazione vigente): ANALISI DELLE ENTRATE PER CATEGORIE

ire)

Telefoni			Anas			Monopoli		
1981	1982	1983	1981	1982	1983	1981	1982	1983
812.692	879.043	961.494	7.735	7.735	7.735	910.932	1.034.361	1.168.136
14.580	17.100	20.120	765.146	797.978	834.492	32.530	37.735	43.395
435	435	715	300	100	50	370	429	493
44.630	50.730	55.930	500	500	500	55.000	63.800	73.370
—	—	—	350	350	350	—	—	—
872.337	947.308	1.038.259	774.031	806.663	843.127	998.832	1.136.325	1.285.394
500	500	500	20	20	20	—	—	—
552.485	643.710	743.608	3.200	3.200	3.200	12.000	13.920	16.008
—	—	—	752.488	730.896	763.397	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
552.985	644.210	744.108	755.708	734.116	766.617	12.000	13.920	16.008
1.425.322	1.591.518	1.782.367	1.529.739	1.540.779	1.609.744	1.010.832	1.150.245	1.301.402

stale.
stale.
stale.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO TRIENNALE DELLE AZIENDE AUTONOME 1981-8

(m)

	Ferrovie			Poste		
	1981	1982	1983	1981	1982	1983
SPESE CORRENTI						
Personale	3.903.928	4.109.174	4.284.274	2.782.538	3.092.363	3.322.
Acquisto beni e servizi	1.623.730	1.877.090	2.107.925	592.926	682.394	799.
Trasferimenti	31.078	32.441	21.021	42.131	47.594	52.
Interessi	552.056	613.019	686.595	145.266	166.759	183.
Poste correttive e compensative	122.500	122.500	122.500	(a) 117.130	(b) 117.567	(c) 123.
Ammortamenti	1.700.000	2.000.000	2.350.000	289.166	321.079	365.
Somme non attribuibili	3.010	3.010	3.050	16.219	18.064	20.
Totale spese correnti	7.936.302	8.757.234	9.575.365	3.985.376	4.445.820	4.866.
SPESE IN CONTO CAPITALE						
Costituzione capitali fissi	716.000	813.000	879.000	355.449	381.322	318.
Trasferimenti	—	—	—	—	—	—
Partecipazioni	4.000	2.000	2.000	—	—	—
Cotituzione fondi di riserva	100	100	100	—	—	—
Totale spese in conto capitale	720.100	815.100	881.100	355.449	381.322	318.
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	8.656.402	9.572.334	10.456.465	4.340.825	4.827.142	5.184.8

(a) Di cui milioni 115.231 quale avanzo dell'Azienda dei telefoni da versare allo Stato tramite l'Azienda
(b) Di cui milioni 115.507 quale avanzo dell'Azienda dei telefoni da versare allo Stato tramite l'Azienda
(c) Di cui milioni 121.355 quale avanzo dell'Azienda dei telefoni da versare allo Stato tramite l'Azienda

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO F

Regolazione vigente): ANALISI DELLE SPESE PER CATEGORIE ECONOMICHE

lire)

Telefoni			Anas			Monopoli		
1981	1982	1983	1981	1982	1983	1981	1982	1983
211.581	218.694	230.988	132.900	142.785	153.055	185.998	193.438	201.075
67.819	79.809	92.292	179.244	207.923	239.111	746.340	865.754	995.617
(a) 121.539	(b) 122.317	(c) 128.603	131	152	175	5.769	6.692	7.696
25.113	27.643	30.457	456.045	449.772	444.407	1.312	1.522	1.750
8.600	8.800	8.620	511	511	511	15.002	17.402	20.012
552.485	643.710	743.608	3.200	3.200	3.200	12.000	13.920	16.008
75	175	225	2.000	2.320	2.668	180	209	240
987.212	1.101.148	1.234.793	774.031	806.663	843.127	966.601	1.098.937	1.242.398
451.285	502.710	528.608	1.307.049	512.199	548.454	40.625	47.125	54.194
1.455	500	500	56.800	26.800	16.800	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	3.000	3.480	4.002
452.740	503.210	529.108	1.363.849	538.999	565.254	43.625	50.605	58.196
1.439.952	1.604.358	1.763.901	2.137.880	1.345.662	1.408.381	1.010.226	1.149.542	1.300.594

stale.

stale.

stale.